

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la **MEDIAZIONE**

Periodico di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA MARCO CEINO



**Scienza della mediazione
e cultura della pace**

Lettera al Presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni

In questo numero anche

la **MEDIAZIONE**

& Attualità di Francesco Romano Iannuzzi, Stefania Pieroni, Anna Di Masi

& Normativa di Elisa Fichera, Tiziana Rosania

& Penale di Sabrina Contino

& Libri

& Normativa

**I NUMERI della MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE**

Organismi di mediazione	493*
Numero mediatori	23.674*
Enti formazione	218*
Numero formatori	1.346*
Costo mediazione	3,4%**
Costo giudizio	29,9%**
Numero mediazioni iscritte	1.830.553***
Numero mediazioni definite	1.687.034***
Accordi/procedimenti	12,27%***
Successo al tavolo	29,00%****
Mancata partecipazione	46,60%****

(*) Ministero della giustizia al 18.12.2023 al netto degli organismi e enti cancellati (<https://mediazione.giustizia.it/>)

(**) Unioncamere dati al 30.09.2012 in relazione al valore della controversia

(***) Nostra elaborazione su dati Ministero della giustizia dal 21.03.2011 al 30.06.2023

(****) Dati Ministero della giustizia dal 01.01.2023 al 30.06.2023

I NUMERI degli O.C.C.*

Organismi della Composizione della Crisi	408
Gestori delle crisi da sovra indebitamento	13.171
Istanze presentate nel 2022 dagli OCC	9.442

**I NUMERI della
COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

Incarichi al 15/11/2023	1.037**
-------------------------	---------

(*) Dati Ministero della giustizia all'3 gennaio 2024

(**) Dati Unioncamere

**La mediazione familiare
nella riforma Cartabia**

di Costanza Castelli

**Come cambia la formazione
iniziale del mediatore
con il nuovo DM**

di Francesco Romano Iannuzzi,
Stefania Pieroni

Mediazione civile e commerciale

Concordmedia gestisce ogni forma di mediazione in materia di diritti disponibili nel rispetto del D.Lgs 28/2010 e successive modifiche:

- Mediazione obbligatoria;
- Mediazione volontaria e facoltativa;
- Mediazione per contratto o statuto.

Mediazione delle controversie di lavoro

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge presso la nostra sede di Roma in presenza dei rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Mediazione familiare

La mediazione familiare è un percorso di aiuto che ha l'obiettivo di offrire alla coppia, prima, durante e dopo la separazione e/o il divorzio, gli strumenti per favorire il superamento della crisi e del conflitto, in un contesto strutturato e protetto al di fuori dall'ambiente giudiziario.

Mediazione libera ed internazionale

La nuova procedura di Mediazione Libera è alternativa e totalmente svincolata dagli schemi previsti dal Decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche.

Tale procedura viene disciplinata dal Regolamento di Mediazione Libera ed Internazionale predisposto da Concordmedia che garantisce flessibilità e riservatezza secondo le migliori prassi internazionali.

Camera arbitrale

L'Arbitrato è un Procedimento alternativo al rito ordinario, disciplinato dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) che si svolge in contraddittorio tra le parti ed al termine del quale un soggetto non togato (o un collegio) incaricato dai litiganti, o dall'Organismo, decide la controversia mediante l'emanazione di un Lodo equiparato ad una Sentenza.

Concordmedia è altresì Camera Arbitrale ed annovera tra i propri arbitri professionisti altamente qualificati e con pluriennale esperienza nel campo dell'arbitrato.

CONCORMEDIA è un organismo privato di mediazione civile e commerciale, iscritto presso il registro tenuto presso il Ministero della giustizia al n. 137 ai sensi del d.lgs. 28/2010 e s.m.i., e un ente di formazione dei mediatori in materia civile e commerciale iscritto presso l'Elenco degli Enti di Formazione tenuto ai sensi del d.m. 180/2010 e s.m.i. presso il Ministero della giustizia al n. 158.

CONCORMEDIA S.R.L. VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA – TEL. 39 06 36002519

EDITORIALE di Marco Ceino 3

la **MEDIAZIONE & News**

CONSUMERS' FORUM - Dal consumatore vulnerabile
al consumatore responsabile 4

MINISTERO GIUSTIZIA1 - La Mediazione 2.0 chiude con risultati
estremamente soddisfacenti: gli accordi superano il 15 per cento 4

MINISTERO GIUSTIZIA/2 - I dati del Ministero sugli OCC:
in aumento gli organismi dei segretariati sociali 7

UNIOCAMERE - Composizione negoziata: 1 su 4 si chiude con successo.
Salvaguardati 6100 posti di lavoro 8

la **MEDIAZIONE & Attualità**

Mi scusi a quanto ammontano le spese di mediazione
di Francesco Romano Iannuzzi e Stefania Pieroni 10

La mediazione come Driver verso un Futuro sostenibile
di Anna Di Masi 14

la **MEDIAZIONE & Normativa**

Come cambia la formazione iniziale del mediatore con il nuovo DM
di Francesco Romano Iannuzzi e Stefania Pieroni 16

La Pubblica Amministrazione partecipa a pieno titolo alla Mediazione Riformata
di Elisa Fichera e Tiziana Rosania 18

la **MEDIAZIONE & Familiare**

La mediazione familiare nella riforma Cartabia
di Costanza Castelli 24

la **MEDIAZIONE & Penale**

Mutamenti culturali e di sistema introdotti dalla riforma Cartabia
in materia penale: la giustizia riparativa
di Sabrina Contino 28

la **MEDIAZIONE & Libri**

La Suprema Corte di Cassazione:
mai più avvocati impreparati alla mediazione.
Ecco il manuale di NegoziAzione
(di Angelo Monoriti e Rachele Gabellini) 37

la **MEDIAZIONE & Normativa**

Decreto Ministeriale 31/10/2023 n. 150 38



Foto di copertina: nostra elaborazione fotografica su base immagine Adobe® Stock® e Freepik®

DIRETTORE RESPONSABILE E FONDATORE

Dott. Marco Ceino
direttore@rivistalamediazione.it

COMITATO SCIENTIFICO

Claudio Berliri, *Avvocato*
Gian Luca Bucciarelli, *Dottore Commercialista*
Giuseppe Buffone, *Magistrato*
Monica De Rita, *Avvocato*
Alberto Mazzamauro, *Dottore Commercialista*
Massimo Moriconi, *Magistrato*
Paolo Pelino, *Dottore Commercialista*
Giuseppe Ruffini, *Avvocato*,
Ordinario di Diritto Processuale Civile
nell'Università degli Studi Roma Tre
Piero Sandulli, *Avvocato*, *Docente di Diritto*
di Procedura Civile nell'Università
degli Studi di Teramo
Giuseppe Tinelli, *Avvocato*, *Ordinario*
di Diritto Tributario nell'Università
degli Studi di Roma Tre
Giancarlo Triscari, *Magistrato*

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Costanza Castelli, Sabrina Contino,
Anna Di Masi, Elisa Fichera,
Francesco Romano Iannuzzi,
Angelo Monoriti, Stefania Pieroni
Tiziana Rosania

REDAZIONE

Via Giulio Cesare, 94
00192 Roma

Copyright © 2024
Centro Studi ADR S.r.l.
Via Giulio Cesare, 94
00192 Roma

www.rivistalamediazione.it

PROPRIETÀ DELLA TESTATA

Marco Ceino

RISERVATI TUTTI I DIRITTI

Testi e immagini: vietata la riproduzione,
anche parziale.

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA
n. 319/2012, 7.12.2012

STAMPA

Pixartprinting S.p.A. (VE) Italia

la MEDIAZIONE

È IMPEGNATA DA 12 ANNI AD APPROFONDIRE LO STRETTO RAPPORTO TRA LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE CON LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PACE

ISSN 2282-1945

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Periodico di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA MARCO CAIÀ

I NUMERI della MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE

Organismi di mediazione	208*
Stazioni mediatori	44.000*
Enti di formazione	100*
Stazioni formativi	1.020**
Conto mediatori	2.020**
Conto giudici	20.000**
Stazioni mediatori civili	1.000.000***
Stazioni mediatori commerciali	1.000.000***
Stazioni di lavoro	100.000***
Stazioni partecipative	100.000***

I NUMERI degli O.C.C.*

Organismi della Compagnia della Crisi	147
Enti di formazione	8.473
Stazioni di lavoro	8.473

La prevenzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza: nuove prospettive e attualità per l'ingresso di controllo e di revisione
di Marco Caià

LA MEDIAZIONE

- **Normative** di Tiziana Romano e Elia Fichera
- **Argomentazioni** di Elena Bertolini, Massimo Ambrosi e Stefano Galasso
- **Formazione** di Carlo Invernizzi e Caterina Marchetti
- **Mediazione** di Stefano Galasso
- **Codice della Crisi** di Marco Caià, Massimo Ambrosi e Stefano Galasso
- **Imprese** di Gian Luca Baccarelli
- **Normative** e **giurisprudenza** a cura dell'ISIAIP

ANNO VII - N. 22 - Luglio-Dicembre 2019

ISSN 2282-1945

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

Lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

I NUMERI della MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE

Organismi di mediazione	208*
Stazioni mediatori	44.000*
Enti di formazione	100*
Stazioni formativi	1.020**
Conto mediatori	2.020**
Conto giudici	20.000**
Stazioni mediatori civili	1.000.000***
Stazioni mediatori commerciali	1.000.000***
Stazioni di lavoro	100.000***
Stazioni partecipative	100.000***

Diffondere la cultura della pace a "protezione" delle future generazioni

Innovazione e crescita nella mediazione familiare
di Gabriella Vigilar

La proposta conciliativa del giudice
di Giuseppe Buffone

ANNO III - N. 9 - Aprile-Giugno 2015

ISSN 2282-1945

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti
LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

I NUMERI della MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE

Organismi di mediazione	208*
Stazioni mediatori	44.000*
Enti di formazione	100*
Stazioni formativi	1.020**
Conto mediatori	2.020**
Conto giudici	20.000**
Stazioni mediatori civili	1.000.000***
Stazioni mediatori commerciali	1.000.000***
Stazioni di lavoro	100.000***
Stazioni partecipative	100.000***

I NUMERI degli O.C.C.*

Organismi della Compagnia della Crisi	147
Enti di formazione	8.473
Stazioni di lavoro	8.473

Il Ministero della giustizia "consensuale e contenzioso"

La funzione sociale della mediazione e del conciliativo per arrivare a un processo di cambiamento. Di caso
di Maria Covello

LA MEDIAZIONE

- **Normative** di Giuseppe Tracconetti, Maria Cristina Buscher
- **Conciliativo** di Salvatore Rappalardo
- **Consensuale** di Luciano Spontorno
- **Stato** di Gian Luca Baccarelli, Alessandro Ferraro
- **Imprese** di Gian Luca Baccarelli, Alessandro Ferraro
- **Normative** e **giurisprudenza**

ANNO IV - N. 14 - Luglio-Settembre 2016

ISSN 2282-1945

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Trimestrale di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti
LA RIVISTA DEL CENTRO STUDI ADR

7 settembre: Giornata della mediazione

I NUMERI della MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE

Organismi di mediazione	208*
Stazioni mediatori	44.000*
Enti di formazione	100*
Stazioni formativi	1.020**
Conto mediatori	2.020**
Conto giudici	20.000**
Stazioni mediatori civili	1.000.000***
Stazioni mediatori commerciali	1.000.000***
Stazioni di lavoro	100.000***
Stazioni partecipative	100.000***

I NUMERI degli O.C.C.*

Organismi della Compagnia della Crisi	147
Enti di formazione	8.473
Stazioni di lavoro	8.473

Il mediatore civile, come garante di un servizio di pubblica necessità
di Mario Lalicata

LA MEDIAZIONE

- **Normative** di Giorgio Altini, Carlo Caracci, Andrea Dordano
- **Consensuale** di Luciano Spontorno
- **Imprese** di Gian Luca Baccarelli, Alessandro Ferraro
- **Giurisprudenza**

ANNO IV - N. 13 - Aprile-Giugno 2016

EDITORIALE

Scienza della mediazione e cultura della pace

Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giorgia Meloni

Signora Presidente,

due veloci riflessioni per un'iniziativa. La diffusione della cultura della mediazione e della pace come scelta di Governo.

Le riforme che si stanno concretizzando nel nostro Paese, in materia di mediazione civile e commerciale, mediazione familiare, mediazione riparativa ed anche di crisi d'impresa prevedono l'applicazione di forme di risoluzione stragiudiziale dei conflitti capaci di fornire a cittadini e imprese, in tempi e costi contenuti, gli strumenti per raggiungere accordi che soddisfino i reali interessi delle parti, di mantenere, di contenere e/o migliorare le relazioni.

I numeri e i risultati già stanno evidenziando la bontà dei provvedimenti nella mediazione civile e commerciale dove possiamo rivendicare, nell'ambito dell'Unione Europea, un'esperienza di gran lunga superiore agli altri paesi, con standard quantitativi e qualitativi che rappresentano le basi di un modello italiano in materia. Ciò nonostante la diffusione della mediazione non sempre ha significato una diffusione della cultura della mediazione che si potrà avere in modo sistematico con un intervento che coinvolga tutte le componenti della filiera educativa (scuola, università e ordini professionali), dell'informazione e delle realtà sociali.

La scuola rappresenta il luogo ideale per lo sviluppo e la crescita della cultura della pace intesa come educazione al conflitto; capace, cioè, di un confronto critico, propositivo e creativo. È proprio dai banchi di scuola che bisogna partire per sensibilizzare alla legalità, alla solidarietà, all'interculturalità, alla tolleranza, all'amicizia ed alla risoluzione non violenta dei conflitti. Attraverso la conoscenza di sé e degli altri e la capacità di comunicare e cooperare, si educerà a risolvere pacificamente le liti. Tutto ciò costituirà la migliore "protezione" a cominciare dai più giovani, sollecitata anche di recente dal nostro Presidente.

L'università invece dev'essere capace di assolvere la formazione di una classe dirigente chiamata a svolgere con competenza e professionalità un ruolo da protagonista nella gestione dei conflitti da quelli nell'ambito familiare a quelli relativi al mondo dell'impresa in un'ottica consensuale e non contenziosa.

È auspicabile un nuovo percorso formativo universitario in *Scienza della mediazione e cultura della pace* dove la mediazione rappresenta un vantaggio sociale e competitivo per l'impresa, il cittadino e il Paese attraverso l'affermazione della cultura della pace intesa come educazione al conflitto.

MARCO CEINO

CONSUMERS' FORUM

Dal consumatore vulnerabile al consumatore responsabile

Il consumatore dovrebbe essere formato e informato adeguatamente. Le Authority dovrebbero partecipare ancora più attivamente alla sua formazione, insieme alle imprese e alle associazioni dei consumatori.

La ricerca Consumerism 2023, dal titolo "Il consumatore responsabile, attivo, partecipativo", svolta da Consumers' Forum in collaborazione con Università Roma Tre, ha analizzato l'evoluzione del cittadino vulnerabile in relazione al ruolo sempre più attivo che la normativa gli affida. Oggi la legislazione europea si riferisce al cittadino non solo come soggetto da tutelare ma come stakeholder consapevole delle proprie scelte responsabili e sostenibili.

Se ne è discusso nel corso della 18esima edizione del convegno annuale con le Authority italiane, dal titolo "Sostenibilità: un obiettivo irrinunciabile per cittadini, imprese e Authority" organizzato da Consumers' Forum, e che ha visto la



CONSUMERS' FORUM

partecipazione di rappresentanti delle authority e istituzioni quali ARERA, ANAC, ART, il GARANTE PRIVACY, AGCM, CONSOB, BANCA D'ITALIA e dell'IVASS.

Il Presidente di Consumers' Forum Sergio Veroli nella relazione introduttiva ha segnalato che *Il consumatore, per essere attivo e responsabile dovrebbe essere formato e informato adeguatamente, per potere fare scelte che vadano a favore dell'interesse collettivo, ambientale e del lavoro. In un tempo di fake news, di greenwashing, di truffe digitali e telefoniche, il cittadino è sempre più in difficoltà.*

Le Authority dovrebbero partecipare ancora più attivamente alla sua formazione e informazione, insieme alle imprese e alle associazioni dei consumatori. Inoltre sempre Veroli

ritiene che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza del cambiamento culturale che sta avvenendo, con la conseguenza che, accanto alle disuguaglianze sociali, si possano sviluppare anche quelle anagrafiche e quelle relative alle condizioni oggettive di connessione digitale che, in alcune aree geografiche, rappresentano ancora un problema. In questa situazione le Authority sono e diventano sempre più un riferimento fondamentale per la difesa dei diritti e degli interessi dei consumatori. Le tecnologie precedono le norme e proprio per questo le Authority possono contribuire a colmare vuoti e a dare garanzie ai soggetti più deboli del mercato. Auspicando che abbiano i poteri e le risorse sufficienti per affrontare le vecchie e le nuove sfide.

Ministero Giustizia/1

La Mediazione 2.0 chiude con risultati estremamente soddisfacenti: gli accordi superano il 15 per cento

I dati al 30 giugno 2023, pubblicati dal Ministero della giustizia, rafforzano infatti la convinzione, già espressa dalla nostra rivista, che la stabilità normativa, permette agli operatori del settore, mediatori e organismi, di ottenere risultati al tavolo sempre migliori. Negli ultimi anni l'assestamento della norma ha permesso di attenuare le difficoltà negoziali dovute al primo incontro, in un mercato, quello della mediazione, ormai maturo e circoscritto al 15% delle procedure contenziose avviate nell'ambito della giustizia civile ordinaria.

Il bilancio della Mediazione 2.0 si chiude definitivamente il 15 novembre 2023 con l'entrata in vigore del d.m. 150/2023, ultimo atto

della riforma Cartabia in materia di mediazione civile e commerciale.

Il 2023 è stato caratterizzato da una grande incertezza normativa dovuta dall'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 prevista inizialmente per il 30 giugno 2023 e poi alcuni aspetti anticipati al 28 febbraio 2023 (legge di bilancio) e dall'emanazione di una circolare ministeriale poi ritirata che doveva regolamentare i requisiti dei mediatori e formatori nonché organismi e enti di formazione anticipando i contenuti del decreto ministeriale (n. 150/2023). Ciò ha determinato e determina ancora confusione non essendo il legislatore riuscito a conciliare i tempi dell'applicazione della nuova normativa (vedi superamento

primo incontro informativo, applicazione nuove indennità e spese di mediazione e tempi di omologa dei nuovi regolamenti degli organismi).

La rivista **la MEDIAZIONE** presenterà già dal prossimo numero una elaborazione dei dati in linea con le peculiarità della nuova normativa.

Le istanze di mediazione presentate da marzo 2011 a giugno 2023 sono state 1.830.553, mentre le procedure definite (concluse) 1.687.034. I risultati dei procedimenti di mediazione iscritti per trimestre segnalano una costante ripresa dopo la flessione avuta nel 2020 per effetto della pandemia (COVID-19) e i dati del secondo trimestre 2023 con 47.656 iscri-

zioni rappresenta il valore più alto dal 2017 (vedi la Tabella 1 in basso alla pagina).

Dalla Tabella 2 sulla destra, i risultati sono stati suddivisi in quattro fasi: la prima dall'entrata in vigore della condizione di procedibilità alla sentenza della Corte Costituzionale con cui veniva abrogata (2011-2012), la seconda fase dove la condizione di procedibilità non era prevista normativamente (2013), la terza fase relativa ai quattro anni del decreto del fare, con la condizione di procedibilità a termine, e da ultima la quarta fase in cui il d.l. 50/2017, convertito nella legge 96/2017, ha previsto la così detta *mediazione obbligatoria strutturale* (1.10.2013-30.06.2023).

Dalla tabella 3, sempre sulla destra della pagina, possiamo rilevare che la percentuale più elevata degli accordi raggiunti sulle procedure di mediazione definite è rappresentato dal periodo nel quale era stata abrogata la condizione di procedibilità (15,16%) dove si nota anche un forte calo del numero dei procedimenti. Confrontando invece i periodi successivi nei quali è presente la condizione di procedibilità noteremo un graduale miglioramento di anno in anno in termini di successo al tavolo. Ciò a dimostrare che nel tempo la stabilità normativa ha permesso di adattarsi alle difficoltà inizialmente incontrare dall'introduzione del primo incontro informativo.

Tabella 2


	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
Da marzo 2011 a dicembre 2012 (d.lgs. 28/2010)	192.793	22.846	11,85
2013 (Effetti della sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale)			
* TOTALE ANNO	24.019*	3.300*	13,74*
** DA 1.1.2013 A 30.9.2013	14.401**	2.247**	15,16**
TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE (dal 1.10.2013 al 30.09.2017)	643.780	69.544	10,80
TOTALE PERIODO SUCCESSIVO AL DEL DECRETO DEL FARE (dal 1.10.2017 al 30.06.2023)	796.060	112.359	14,11
TOTALE	1.687.034	206.996	12,27

Tabella 3

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
1° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2014)	147.216	14.778	10,04
2° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)	156.551	15.420	9,85
3° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2015 sino al 30.09.2016)	177.761	19.665	11,06
4° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2016 sino al 30.09.2017)	162.252	19.681	12,20
1° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2017 sino al 30.09.2018)	144.882	18.940	13,08
2° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2018 sino al 30.09.2019)	139.132	19.180	13,79
3° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2019 sino al 30.09.2020)	115.757	15.345	13,26
4° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2020 sino al 30.09.2021)	145.033	20.600	14,20
5° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2021 sino al 30.09.2022)	141.651	20.949	14,79
6° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2022 sino al 30.03.2023)	109.665	17.345	15,82
TOTALE (Dal 1.10.2013 sino al 30.06.2023)	1.439.841	181.903	12,63

Tabella 1

Procedimenti di mediazione iscritti per trimestre (1.830.553 iscritti da marzo 2011 a giugno 2023)



Nella tabella che segue sono riportati i risultati, per anno, dall'entrata in vigore del decreto del fare ad oggi.

Nell'ultimo periodo esaminato (dal 1.10.2022 al 30.06.2023) la percentuale tra gli accordi raggiunti e le procedure definite è stato pari al 15,82%, valore mai avuto precedentemente. Ciò sottintende che le maggiori difficoltà incontrate inizialmente dagli operatori del settore nell'intensificarsi negli incontri online in conseguenza dell'emergenza COVID 19 sono stati egregiamente superati.

Particolarmente interessante è il dato che emerge dalla tabella che segue (Tabella 4) in merito alle procedure definite suddivise per tipologia di organismo. Nel 29,0% delle volte che l'aderente compare nei procedimenti di mediazione si perviene all'accordo mentre si raggiunge l'accordo nel 48,2% delle volte che si supera

il primo incontro (51,1% negli organismi privati e 44,3% in quelli degli avvocati).

Nei primi sei mesi dell'anno 2023 il numero medio di procedimenti di mediazione per organismo è pari a 135, mentre dalla tabella si rileva anche che gli organismi forensi hanno gestito mediamente 224 procedimenti, mentre gli organismi privati 131 e quelli camerali 77. Senz'altro la possibilità data solo agli ordini forensi di poter istituire sedi dell'organismo di mediazione presso i tribunali (art. 18 d.lgs. 28/2010) rappresenta un rilevante vantaggio competitivo rispetto agli altri organismi di mediazione.

La rivista **la MEDIAZIONE** ha voluto approfondire l'argomento dei risultati dei procedimenti di mediazione suddivisi per materia.

Nella tabella, sulla base dei dati e degli indicatori pubblicati dal Ministero, abbiamo calcolato

i risultati dei procedimenti in relazione alla partecipazione delle parti al primo incontro, al superamento dello stesso primo incontro e agli accordi raggiunti.

Nel 2023, sino al 30 giugno, su 75.059 il 53,43% delle volte le Parti hanno partecipato al primo incontro e lo hanno superato nel 32,16%, accordandosi nel 15,50% del totale procedimenti.

I valori più alti li troviamo nelle successioni ereditarie dove le parti sono presenti al procedimento di mediazione nel 70,8% e per gli accordi nell'affitto d'azienda con il 26,04% dei procedimenti.

La delega al Governo di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (riportata in appendice normativa della rivista del numero n. 26) ha previsto l'emanazione del decreto legislativo 149/2022 che all'art. 7 ha introdotto significativi interventi di modifica del decreto le-

Tabella 4

Tipologia Organismo	Organismi al 30.06.2023	Definiti	Definiti per organismo (*)	Accordo raggiunto sul numero totale delle volte che l'aderente è comparso (%)	Accordi raggiunti sul numero totale delle volte che si supera il primo incontro (%)
DELLE CAMERE DI COMMERCIO	66	5.113	77	31,4	50,8
ORGANISMI PRIVATI	347	45.398	131	28,5	51,1
ORDINE DEGLI AVVOCATI	108	24.146	224	29,0	44,3
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	34	403	12	40,9	57,5
TOTALE COMPLESSIVO	555	75.060	135	289,0	48,2

Tabella 5

PROCEDIMENTI	DEFINITE			PARTI PRESENTI AL 1° INCONTRO		PARTI OLTRE 1° INCONTRO (=A)		ACCORDI (=B)		acc. Quando compare	(*)	GG. ROT.	ACCORDI (B/A)
	n.	n.	%	n.	%	n.	%						
MATERIE	n.	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%				%
DIRITTI REALI	11.882	7.212	60,7	5.223	43,96	3.029	25,49	42,00	58,00			417	58,00
PATTI DI FAMIGLIA	67	38	57,1	21	31,98	11	15,99	28,00	50,00			675	50,00
SUCCESSIONI EREDITARIE	4.450	3.151	70,8	2.186	49,13	1.071	24,07	34,00	49,00			384	49,00
DIVISIONE	4.317	2.772	64,2	2.036	47,17	998	23,11	36,00	49,00			453	49,00
ALTRA NATURA DELLA CONTROV.	14.336	7.068	49,3	4.573	31,90	2.332	16,27	33,00	51,00			396	51,00
AFFITTO DI AZIENDE	519	322	62	237	45,68	135	26,04	42,00	57,00			650	57,00
COMODATO	934	452	48,4	316	33,88	190	20,33	42,00	60,00			358	60,00
LOCAZIONE	8.470	4.963	58,6	3.184	37,59	1.688	19,92	34,00	53,00			332	53,00
CONDOMINIO	10.800	5.918	54,8	3.894	36,05	1.480	13,70	25,00	38,00			347	38,00
RIS. DANNI DIFF. MEZZO ST/PUBL.	563	273	48,5	150	26,56	63	11,16	23,00	42,00			405	42,00
RIS. DANNI RESP. MED.SANITARIA	2.269	1.055	46,5	464	20,46	116	5,12	11,00	25,00			501	25,00
CONTRATTI FINANZIARI	1.988	875	44	281	14,14	79	3,96	9,00	28,00			403	28,00
CONTRATTI BANCARI	9.369	5.125	54,7	1.281	13,68	359	3,83	7,00	28,00			554	28,00
CONTRATTI ASSICURATIVI	5.014	837	16,7	289	5,76	84	1,67	10,00	29,00			359	29,00
INADEMP. MISURE CONTENIMENTO COVID D.L.6/20	81	40	49,3	31	38,45	16	19,23	39,00	50,00			267	50,00
TOTALE	75.059	40.101	53,43	24.136	32,16	11.633	15,50					410	48,20

gislativo 28/2010 (nella sezione dedicata alla normativa di questo numero è riportato il testo del d.lgs. 28/2010 modificato in virtù dell'art. 7 del d.lgs. 149/2022,

che entrerà in vigore il 30 giugno 2023). Il nuovo testo normativo prevede l'ampliamento delle materie oggetto di condizione di procedibilità alle seguenti mate-

rie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Ministero Giustizia/2

I dati del Ministero sugli OCC: in crescita gli organismi dei segretariati sociali

Pubblichiamo i dati aggiornati al 3 gennaio 2024 degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della giustizia che risultano quindi essere 408 (al netto di 12 cancellati) di cui 372 nella sezione A (78 degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 68 degli Ordini degli Avvocati, 2 ODCEC con Ordine Avvocati, 24 del sistema camerale, associazioni territoriali di ordini professionale 2, 1 dei notai, 197 segretariato sociale ex L. 328/2000 e 2 non identificati dal sito del Ministero) e 36 nella sezione B (Comune di Abbiategrosso (MI), Comune di Acireale, Comune di Vairano Patenora, Comune di Villastellone, Comune di Carmignano, Comune di Lenola, Comune di San Mauro Torinese TO, Comune di Castronovo, Comune di Tollo, Pianezza Città, Sesto San Giovanni, Comune di Villorba, Comune di Roccaforte del Greco RC, Comune di Cerro al Volturno, Massa Carrara, Comune di Marcaria MN, Comune d'Avola, Provincia di Novara, Villa Literno CE, Casarano LE, Scaletta Zincola ME, Nichelino BR, Rende CS, Campobello di Mazara TP, Campofiorito PA, Comune di Modica RG, Comune di Maglie LE, Comune di Monteroni LE, Comune di Tremestieri CT, Provincia di Parma, Comune di Calvi BN, Comuni del Rhodense MI, Comune di Gargagnate Milanese MI, Comune di Città di Giffoni SA, Comune di Lecce e Comune di Cesa CE). I gestori da crisi da sovra indebitamento iscritti nell'elenco ministeriale risultano essere 12.149.

Il Ministero della giustizia ha pubblicato i risultati degli Organismi di Composizione della Crisi del 2022. È significativo tener conto che il nuovo Codice della Crisi

d'Impresa (legge 19 ottobre 2017 n. 155), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha introdotto una nuova nomenclatura ed in particolare le procedure delle crisi di sovra indebitamento ora sono il concordato minore (precedentemente accordo), ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consuma-

tore) e liquidazione controllata (liquidazione del patrimonio). Nella presentazione dei dati che segue si farà riferimento alla nomenclatura anche per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Gli OCC nel 2022 hanno gestito complessivamente 9.442 istanze

Tabella 1




Tabella 2





Tabella 2



(nel 2021 sono state 7.770) istanze di cui 7.135 nel corso dell'anno e 2.307 presentate negli anni precedenti al 2022.

Il 47% delle procedure assegnate dagli OCC nel 2022 sono state finalizzate dal gestore alla liquidazione controllata (escluse conver-

sioni), il 36% alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e il 17% al concordato minore.

Nell'ambito dei procedimenti rappresenta un valore estremamente alto quello che riguarda la definizione per rinuncia da parte del debitore a continuare l'iter del-

l'istanza o per chiusura d'ufficio da parte dell'OCC. Nel 2022 sono state abbandonate dal debitore il 55% delle procedure nell'ambito della ristrutturazione dei debiti, il 50% nei concordati minori e il 33% nelle liquidazioni controllate.

Nell'ambito dei procedimenti omologati il debito rimborsabile sul debito iniziale è pari al 19% nel concordato minore e al 32% nella ristrutturazione del debito mentre la soddisfazione dei chirografari è pari al 10% nel concordato minore e il 24% nella ristrutturazione del debito. Nelle liquidazioni la quota rimborsabile sul debito iniziale è pari al 28% mentre il 13% è la percentuale di soddisfazione dei chirografari.

La durata media dei tre procedimenti, sempre secondo il rapporto del Ministero della giustizia, è pari 545 giorni per il concordato minore, 554 per la ristrutturazione del debito e 443 per la liquidazione del patrimonio.

UNIOCAMERE

Composizione negoziata: 1 su 4 si chiude con successo. Salvaguardati 6100 posti di lavoro

Unioncamere ha presentato la quarta edizione dell'Osservatorio nazionale sulla composizione negoziata a due anni esatti dall'avvio della procedura, introdotta all'interno del nostro ordinamento giuridico dal decreto-legge 24 agosto 2021, n.118 e, successivamente, inserita nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Le domande formalmente presentate alla data del 15 novembre 2023 ammontano complessivamente a 1.037 unità (475 unità erano al 15.11.2022).

Il numero testimonia ancora uno scarso interesse per la procedura soprattutto rispetto alle previsioni, ma con segnali di miglioramento negli ultimi mesi il numero delle istanze presentate è in costante aumento. La composizione negoziata è uno strumento a cui si può accedere su base volontaria e la volontarietà dello strumento mal

si concilia con la generale difficoltà degli imprenditori a adottare soluzioni tempestive per la risoluzione della crisi: ciò dipende anche da aspetti culturali. A tale proposito Unioncamere ha segnalato proprio tra gli obiettivi futuri quello di rafforzare la conoscenza della composizione negoziata presso imprese e professionisti oltre a investire sulle competenze e sulla formazione degli esperti, migliorare le regole dei compensi, semplificare l'iter procedurale (alleggerendo la produzione documentale per le imprese nella presentazione delle istanze), adottare adeguati assetti organizzativi (amministrativi e contabili), agevolare il ruolo del sistema creditizio interpretando le norme di vigilanza bancaria europea e prevedere la possibilità di accordi su debiti fiscali e contributivi.

La domanda di composizione negoziata può essere corredata

dalle imprese interessate ad accedere all'istituto di alcuni dati essenziali come il test pratico per valutare l'incisività degli interventi da adottare e se necessita di nuove risorse finanziarie. Tale misura che è da considerare essenziale è presente solo su 364 istanze pari al 35% delle domande, mentre la presenza dell'applicazione delle misure protettive (ex art. 18, CCII) nel 74% (769 casi su 1037), mentre circa il 47% (su 489 istanze) ha dichiarato di volersi avvalere delle misure sospensive. Infine, solo il 23% degli imprenditori (236 casi) ha evidenziato la necessità di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale ed ai creditori.

Alla luce dei dati fin qui analizzati, sembrerebbe che l'istituto venga utilizzato maggiormente dalle imprese per poter beneficiare

Le misure richieste e alcune dichiarazioni da parte delle imprese

Caratteristiche	Numero	Percentuale %
MISURE PROTETTIVE	769	74
MISURE SOSPENSIVE	489	47
TEST PRATICO	364	35
RISORSE FINANZIARIE	236	23
SOTTOSOGLIA	90	9
GRUPPI IMPRESE	67	6
TOTALE	1037	100

dell'*automatic stay*, ossia del divieto per i creditori di esperire azioni esecutive e/o cautelari, più che per ripristinare la propria condizione di difficoltà economico-finanziaria.

Le istanze archiviate rappresentano il 48,4% (pari a 502) mentre quelle rifiutate rappresentano il 6,4% (pari a 66). Su le 502 istanze chiuse 83 con esito favorevole e 419 con esito sfavorevole.

Si è raggiunta la chiusura della procedura con esito favorevole:

- Nel 28% pari a 23 istanze con un contratto creditori ex art. 23, comma 1, lettera a);
- Nel 25% pari a 21 istanze con un accordo ex art. 23, comma 1, lettera c) con attestazione;
- Nel 17% pari a 14 istanze con altre procedure di regolazione della crisi;
- Nel 13% pari a 11 istanze con accordo sottoscritto dalle parti ex art. 23, comma 1, lettera c) senza attestazione;

- Nel 13% pari a 11 istanze con una domanda di omologazione accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 23, comma 2, lettera b);
- Nell 4% pari a 3 istanze con un piano attestato di risanamento ex art. 23, comma 2, lettera a).

Gli esiti sfavorevoli nelle 419 istanze chiuse sono dovuti:

- Mancate prospettive di risanamento su 178 istanze pari al 42%;
- Esito negativo su 184 istanze (pari al 44%) di cui 50 riguardano le domande di concordato semplificato presentate presso i tribunali (fonte: Registro delle imprese) e
- Rinuncia da parte dell'imprenditore su 57 istanze pari al 14%. Significativi i risultati verificati in chiave prospettica. Infatti le 83 istanze chiuse positivamente rappresentano il 17% delle 502 procedure chiuse con la composizione

negoziata nel totale nei primi due anni, mentre la percentuale sale al 25% se rapportata agli ultimi nove mesi: una istanza chiusa positivamente su 4 presentate. Inoltre le 83 imprese risanate grazie alla composizione negoziata hanno significato la salvaguardia di 3.200 posti di lavoro delle stesse imprese risanate senza considerare gli effetti positivi generali sull'indotto. UNIONCAMERE ha inoltre formulato una previsione a breve circa la salvaguardia dei posti di lavoro pari a 6.200 unità comprendendo anche le procedure di composizione negoziata in procinto di chiusura nell'anno 2023.

Al 15 novembre 2023 il numero degli esperti della composizione negoziata è pari a 4.255 iscritti negli elenchi regionali di cui il 79,8% dottori commercialisti ed esperti contabili, il 19,2% avvocati e l'1% tra dirigenti d'azienda e consulenti del lavoro.

la *MEDIAZIONE* nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

Mi scusi, a quanto ammontano le spese di mediazione?

Il calcolo relativo all'ammontare delle spese di mediazione diventa più articolato

Roma, 11 Novembre 2023

A pochi giorni dall'emanazione del decreto ministeriale 150/2023 (sostitutivo del decreto ministeriale 180/2010) vorremmo condividere alcune riflessioni sulle modifiche da questo apportate.

Il fatto che, con la mediazione civile il fruitore del servizio dovesse affrontare costi contenuti e, soprattutto, di facile calcolo e applicazione, in modo che da poter preventivare con precisione l'ammontare della spesa, è stata sempre una questione di primaria importanza.

La scelta italiana di un modello di mediazione amministrata, in cui vi fossero delle tabelle pre-determinate, divise per scaglioni, per individuare l'importo delle indennità spettanti, voleva appunto andare in questa direzione.

L'esigenza di mantenere dei costi contenuti è derivata dall'accettato generale principio che, qualora si introduca uno strumento da azionare preventivamente all'espletamento dell'azione giudiziaria che si frapponga tra il cittadino e il giudice, devono ricorrere tre presupposti: lo strumento deve garantire un effetto deflattivo, deve avere tempi rapidi di utilizzo e deve costare poco.

La mediazione civile ha mostrato di avere, senza tema di smentita, tutti e tre questi requisiti, in particolare la riforma Cartabia, prevedendo i benefici fiscali introdotti, ha pienamente realizzato l'obiettivo del contenimento dei costi, rendendo praticamente gratuito il primo incontro, quanto meno per gli scaglioni medio\ bassi.

In particolare, però, la legittima aspettativa che la mediazione costi poco spesso si è scontrata con la altrettanto legittima necessità che il servizio di mediazione fosse congruamente remunerato, sia per consentire l'efficiente funzionamento degli organismi di mediazione, sia per garantire la remunerazione del mediatore e l'erogazione di un servizio di qualità.

Del resto, le attività di ricerca e sviluppo poste in essere dagli organismi in modo da avere una organizzazione dei processi aziendali mirata alla celerità e alla massima soddisfazione degli utenti e

la costante acquisizione da parte dei mediatori di tecniche di gestione e trasformazione dei conflitti sempre più efficaci comportano, per entrambi i soggetti, ingenti investimenti economici ed una continua formazione professionale di elevata qualità.

Con il decreto del fare sembrava si fosse raggiunto un ragionevole compromesso, prevedendo, nelle mediazioni obbligatorie, il versamento delle spese di avvio della mediazione (40 euro + iva per uno scaglione fino a € 250.000 e 80 euro + iva per gli scaglioni superiori) da corrispondere alla presentazione dell'istanza di mediazione e al momento della partecipazione della parte invitata e poi, una volta terminato l'incontro informativo, le ulteriori spese di mediazione maturavano solo in caso di prosecuzione del procedimento di mediazione. Nel caso il procedimento non fosse proseguito, null'altro era dovuto oltre le spese di avvio.

Questo modello aveva permesso una sorta di mitigazione della condizione di procedibilità della mediazione, che tanto era stata osteggiata, soprattutto da una parte dell'avvocatura, al momento dell'introduzione dell'istituto ed anche un notevole contenimento dei costi, in particolar modo qualora il procedimento non proseguisse oltre l'incontro informativo.

In tanti, però, considerarono questa scelta lesiva della dignità professionale del mediatore, il quale frequentemente finiva per non avere alcuna remunerazione pur avendo speso impegno, tempo ed energie al fine di individuare uno spiraglio che potesse far aprire e iniziare un confronto sano e costruttivo tra le parti.

Con l'introduzione della riforma Cartabia si è ritenuto che questo modello potesse ormai essere superato, prevedendo l'effettività della mediazione fin dal primo incontro, già durante il quale deve avere inizio il confronto negoziale tra le parti, assistite e supportate nella loro negoziazione dall'intervento del mediatore.

La riforma Cartabia, proprio riconoscendo le professionalità e le competenze sviluppate dai mediatori negli ultimi dodici anni e il notevole impegno da questi profuso per la esplorazione, insieme

alle parti e ai legali, di soluzioni conciliative, ha previsto che, sin dal primo incontro, maturassero delle spese di mediazione (anche se in misura ridotta) da corrispondere immediatamente in modo da garantire una remunerazione, sin da subito, anche per il mediatore.

L'art. 17¹ del nuovo d.lgs. 28/2010 ha previsto infatti che ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento della partecipazione, corrisponda all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro e che, quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

Il regolamento dell'organismo di mediazione deve poi indicare le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo e viene lasciato agli artt. dal 28 al 34 del nuovo DM 150/2023, il compito di determinare gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 10% nel caso di accordo al primo incontro e non superiori al 25 % nell'ipotesi di successo negli incontri successivi; le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ovvero è demandata dal giudice.

L'art. 28² del citato decreto ministeriale è andato così a stabilire le spese di avvio da versare al momento di presentazione dell'istanza (e al momento della partecipazione della parte invitata) divisi in tre scaglioni (con la riduzione di 1/5 per la mediazione obbligatoria e demandata dal giudice):

- € 40,00 (32 per la mediazione obbligatoria) oltre iva, per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 (60 per la mediazione obbligatoria) oltre iva, per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 (88 per la mediazione obbligatoria) oltre iva, per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato; e le spese di mediazione ridotte per il primo incontro, anche queste divise in tre scaglioni:
 - € 60,00 (48 per la mediazione obbligatoria) oltre iva per le liti di valore sino a € 1.000,00 e indeterminato basso;
 - € 120,00 (96 per la mediazione obbligatoria) oltre iva per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 e indeterminato medio;
 - € 170,00 (136 per la mediazione obbligatoria) oltre iva per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato alto;
- oltre le spese vive documentate, che riguardano le spese per le convocazioni delle parti (raccomandate postali, pec, ecc...), per la sottoscri-

zione digitale del verbale e dell'accordo, quando la parte è priva di una firma digitale propria, e per il rilascio dei documenti depositati nel fascicolo di mediazione.

L'art. 30³ del decreto ha poi stabilito che, qualora la mediazione proceda oltre il primo incontro, dovranno essere versate le ulteriori spese di mediazione, indicate nel loro ammontare totale nella Tabella A⁴ allegata al decreto, per gli organismi pubblici, o eventuale tabella delle tariffe, eventualmente diversa, utilizzata dagli organismi privati, detratti gli importi delle spese di mediazione già versate al deposito della domanda. Le maggiorazioni previste in caso di raggiungimento dell'accordo saranno poi pari al 10% qualora si concili al primo incontro o del 25% in caso di conciliazione successivamente primo incontro.

Ora, naturalmente, noi siamo più che favorevoli ad un modello che riconosca e gratifichi il lavoro svolto dal mediatore, soprattutto in questa fase in cui, passati diversi anni dall'introduzione dell'istituto, come abbiamo avuto modo di precisare e raccontare in altri nostri lavori, sono aumentate di molto le aspettative sia da parte degli utenti finali, cittadini e imprese, sia da parte dei legali che hanno compreso, o stanno comprendendo, che la mediazione civile non è un semplice passaggio formale obbligato ma è soprattutto uno strumento che può essere, in tanti casi, utile e risolutivo per i propri assistiti e che dietro l'intervento del mediatore c'è tanta esperienza maturata sul campo, tante ore spese nelle stanze della mediazione e un notevole investimento formativo per rimanere costantemente aggiornati e conoscere e apprendere strumenti utili allo svolgimento di questo lavoro, che è tanto affascinante e appassionante quanto spesso logorante, proprio perché ci si muove tante ore al giorno in situazioni molto conflittuali.

La nuova formulazione delle indennità di mediazione risulta però macchinosa e non aiuta sempre a rappresentare in maniera chiara e certa i costi che gli utenti devono affrontare a seconda dei diversi scenari di sviluppo dei procedimenti stessi.

Facciamo un semplice esempio, immaginando quattro possibili esiti del procedimento di mediazione e tralasciando le spese vive e quelle eventuali relative alla firma digitale e/o ai ritiri documentali:

Procedimento di mediazione obbligatoria, valore indicato euro 30.000, scaglione da euro 25.001,00 a 50.000,00, con riferimento al valore minimo ridotto di 1/5 pari ad euro 576,00 (valore da tabella 720 / 5 x 4).

Mediazione che si chiude con un mancato accordo al primo incontro:

- Spese di avvio: 60 euro + IVA;
- Spese di mediazione per primo incontro: 96 euro + IVA;

- Totale indennità del procedimento da versare alla protocollazione dell'istanza: euro 156 + IVA.
- Nulla è più dovuto se la mediazione si chiude al primo incontro senza accordo.

Mediazione che si chiude con accordo al primo incontro:

- Spese di avvio: 60 euro + IVA;
- Spese di mediazione per primo incontro: 96 euro + IVA;
- Totale indennità da versare alla protocollazione dell'istanza: euro 156 + IVA;
- Spese di mediazione ulteriori: euro 576,00 (valore minimo della tabella ridotto di un quinto) – euro 96 (quanto già versato per il primo incontro) = euro 480,00 + IVA;
- Maggiorazione del 10%⁵ per accordo: euro 576,00 x 10% = euro 57,60 + IVA;
- Totale indennità del procedimento: euro 693,60 + IVA.

Mediazione che procede oltre il primo incontro e si chiude senza accordo:

- Spese di avvio: 60 euro + iva
- Spese di mediazione per primo incontro: 96 euro + IVA;
- Totale indennità da versare alla protocollazione dell'istanza: euro 156 + IVA;

- Spese di mediazione ulteriori: euro 576,00 (valore minimo della tabella ridotto di un quinto) – euro 96 (quanto già versato per il primo incontro) = euro 480,00 + IVA;
- Totale indennità del procedimento: euro 636,00 + IVA.

Mediazione che procede oltre il primo incontro e si chiude con accordo:

- Spese di avvio: 60 euro + IVA;
- Spese di mediazione per primo incontro: 96 euro + IVA;
- Totale indennità da versare alla protocollazione dell'istanza: euro 156 + IVA;
- Spese di mediazione ulteriori: euro 576,00 (valore minimo della tabella ridotto di un quinto) – euro 96 (quanto già versato per il primo incontro) = euro 480,00 + IVA;
- Maggiorazione del 25% per accordo⁶: euro 576,00 x 25% = euro 144,00 + IVA;
- Totale indennità del procedimento: euro 780 + IVA.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che è necessario prefigurare alle parti almeno 4 diversi scenari, tutte le volte a scapito della certezza e della chiarezza nella preventivazione dei costi da affrontare per sostenere il percorso di mediazione.

¹ **Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità**

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
 - a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice; f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5- quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.
8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, di 7,018 milioni di euro

per gli anni dal 2011 al 2022 e di 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede:

- a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;
- b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

² **Art. 28 – Indennità e spese per il primo incontro**

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
 - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
 - € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
 - € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
 - € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

Questo, tralasciando, inoltre, le complicazioni che si incontrano per il calcolo di ulteriori maggiorazioni, che possono essere applicate esclusivamente qualora si raggiunga un accordo, parametrati agli importi massimi, seguendo determinati criteri relativi alla competenza, esperienza, impegno, complessità della questione e durata e numero degli incontri e lasciati alla libera volontà delle parti, qualora volessero riconoscerli.

Detto questo, rileviamo una ulteriore criticità: una volta appurato che tutte le volte bisogna prefigurare più scenari per individuare i costi del procedimento, ci ha stupito come il legislatore abbia, giustamente, previsto una maggiorazione per accordo in misura ridotta qualora si raggiunga al primo incontro (10%) invece che nei successivi (25%) e non abbia adottato lo stesso criterio per le spese di mediazione tabellari. Quando si raggiunge l'accordo al primo incontro devono essere versate le spese di mediazione da tabella per intero (detratto quanto già versato per il primo incontro), nella stessa misura in cui si verserebbero se la mediazione proseguisse per più incontri.

Probabilmente anche per le spese di mediazione, così come per le maggiorazioni, sarebbe stato più corretto differenziare, prevedendo una misura ridotta anche per le spese di mediazione, qualora l'accordo fosse raggiunto al primo incontro,

ed evitare che l'importo maturasse per intero, limitando la riduzione solo alla maggiorazione per accordo.

Una proposta in tal senso era stata avanzata al tavolo ministeriale dal CNDCEC.

Un'altra soluzione poteva essere quella di fissare, oltre il primo incontro, un costo a singolo incontro di mediazione, anche in questo caso di viso per scaglioni.

L'utilizzatore del servizio di mediazione avrebbe così potuto conoscere con esattezza il costo del singolo incontro, consapevole che l'ammontare complessivo dipende dalla volontà delle parti di svolgere di volta in volta un incontro successivo per continuare la negoziazione.

Si potrebbe suggerire un tavolo di confronto permanente nel tempo per valutare le applicazioni operative e le *best practices*.

FRANCESCO ROMANO IANNUZZI
RESPONSABILE ORIZZONTI ADR

STEFANIA PIERONI
MEDIATORE ADR CENTER

® RIPRODUZIONE RISERVATA

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

3 Art. 30 - Determinazione delle spese di mediazione

- In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
- Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispet-

tivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
- La maggiorazione del 10% è stata calcolata sull'intera tariffa senza scorporare quanto già versato per il primo incontro. Benché ci sia chi sostenga che anche la maggiorazione debba essere calcolata sul valore delle spese di mediazione detratto quanto già versato per il primo incontro, noi riteniamo che sia più corretto calcolarla sull'intero. Le spese di primo incontro, da versare in sede di presentazione dell'istanza e in sede di prima partecipazione alla mediazione, infatti, altro non sono che una anticipazione dell'importo complessivo. In tal senso è corretto nel calcolare le spese successive detrarre quanto già anticipato. Di conseguenza, altrettanto corretto è calcolare la maggiorazione sull'intero importo delle spese di mediazione, che sono costituite dalla parte già anticipata e dal rimanente ancora da versare.
- Idem, applicata alla maggiorazione del 25%.

4 TABELLA A DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Fin a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

La Mediazione come *Driver* verso un “Futuro Sostenibile”

L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta nel settembre 2015 da 193 paesi, rappresenta un coraggioso impegno globale per affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo e promuovere lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. I 17 obiettivi sostenibili (SDGs) spaziano dalla sconfitta della povertà e della fame all'istruzione di qualità, dalla parità di genere all'energia pulita e accessibile, fino al consumo e produzione responsabile, all'innovazione nelle imprese e alle infrastrutture, e alla lotta contro il cambiamento climatico.

Contrariamente alla percezione comune, lo sviluppo sostenibile non si concentra solo sulla tutela ambientale, ma abbraccia anche la sostenibilità economica e sociale. Basandosi su un equilibrio tra crescita economica, tutela dell'ambiente ed equità sociale, promuove pratiche responsabili per preservare risorse e garantire il benessere globale a lungo termine. Le tre dimensioni interconnesse di sviluppo sostenibile - economica, ambientale e sociale - costituiscono, pertanto, i pilastri fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Nell'ottica degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, la mediazione si distingue come un catalizzatore costruttivo per accelerare il progresso verso tali obiettivi, contribuendo in modo significativo a plasmare il futuro sostenibile delineato dall'Agenda 2030. La mediazione pone al centro l'essere umano, valorizzandolo e promuovendo ogni forma di libertà di espressione e di collaborazione,

diventando così, per sua natura, sostenibile. Essa si configura come uno strumento indispensabile contro l'esclusione e la discriminazione in situazioni conflittuali, grazie alla sua flessibilità e adattabilità a ogni contesto culturale e sociale.

In un'ottica più ampia, la mediazione si rivela come la soluzione ideale per risolvere conflitti che coinvolgono comunità di varie dimensioni, imprese, rapporti di prossimità e differenti realtà interculturali. Ad esempio, in progetti complessi con impatti significativi sul territorio e sull'ambiente, l'utilizzo della mediazione consente alle parti coinvolte di comprendere meglio le nuove iniziative ed esprimere preoccupazioni attraverso un dialogo aperto con le autorità locali e le comunità interessate.

Il dialogo, l'ascolto attivo, la fiducia reciproca e la riflessione favoriscono un confronto pacifico delle opinioni, evitando azioni precipitose che potrebbero alimentare rancori persistenti. L'obiettivo è individuare soluzioni condivise, tenendo conto delle diverse prospettive, per creare una fiducia reciproca duratura.

In un contesto aziendale, la mediazione può intervenire in conflitti tra dipendenti o tra dipendenti e dirigenti, affrontando tensioni legate a discriminazioni o esclusioni basate su genere, età o altre caratteristiche personali. Il processo di mediazione facilita un dialogo aperto per risolvere le divergenze e promuovere un ambiente di lavoro inclusivo.

la MEDIAZIONE nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

La mediazione, grazie alle sue caratteristiche di ascolto attivo, comprensione empatica e facilitazione della comunicazione, si configura come un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sostenibili dell'Agenda 2030.

Nello specifico

Mediazione per la Pace e la Sicurezza

L'Obiettivo 16, focalizzato sulla promozione della pace, della giustizia e sulla costruzione di istituzioni forti, trova nella mediazione un approccio non conflittuale essenziale per risolvere controversie in modo efficace ed efficiente. Attraverso il dialogo e la collaborazione, la mediazione contribuisce alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, facilitando la costruzione di società pacifiche e il rafforzamento delle istituzioni giuridiche.

Mediazione per l'Inclusione e la Parità

L'Obiettivo 5, concentrato sulla parità di genere e l'autodeterminazione delle donne, vede nella mediazione un alleato fondamentale per promuovere la partecipazione equa a livello lavorativo, familiare e comunitario, superando le discriminazioni di genere e garantendo che tutte le voci siano ascoltate e rispettate.

Mediazione per lo Sviluppo Economico Sostenibile

Il contributo della mediazione all'Obiettivo 8 si manifesta nella promozione della crescita economica sostenibile e di un lavoro dignitoso per tutti. Risolvendo i conflitti sul luogo di lavoro e facilitando le relazioni commerciali, la mediazione favorisce un ambiente lavorativo armonioso, migliorando la produttività e sostenendo la creazione di occupazione.

Mediazione per un'educazione di qualità

La mediazione può contribuire a un'educazione di qualità, prevista dall'Obiettivo 4, integrandosi nei sistemi educativi, insegnando agli studenti competenze come la gestione dei conflitti attraverso la mediazione, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e costruttivi.

Mediazione per l'innovazione e la collaborazione

Gli Obiettivi 9 e 17, volti a promuovere l'innovazione e la collaborazione globale, trovano nella mediazione un motore chiave. Incoraggiando la creatività e facilitando il dialogo costruttivo, la mediazione contribuisce all'innovazione sociale ed economica e favorisce la cooperazione tra governi, organizzazioni e comunità.

Mediazione per città e comunità sostenibili

Per raggiungere l'Obiettivo 11, focalizzato sulla realizzazione di città e comunità sostenibili, è essenziale gestire in modo efficace le tensioni

e i conflitti locali. La mediazione può facilitare la partecipazione delle comunità nella pianificazione e nell'implementazione di progetti, promuovendo la sostenibilità ambientale e il benessere sociale.

Tuttavia, in tutti gli obiettivi di sostenibilità è bene evidenziare che la vera potenza della mediazione si manifesta ancor prima che un conflitto si sviluppi appieno. La sua abilità di prevenire dispute attraverso la negoziazione anticipata costituisce un elemento chiave per la sostenibilità. La mediazione, mediante il suo processo di negoziazione, consente alle parti di affrontare le questioni in sospenso, di esprimere i propri interessi e di trovare terreni comuni prima che le divergenze diventino fonte di tensione.

Il mediatore, figura esperta nella gestione costruttiva dei conflitti, va ben oltre il mero compito di risolvere controversie. La sua attività assume una prospettiva preventiva che si rivela cruciale per evitare che i conflitti possano sfociare in situazioni dannose e difficilmente risolvibili. Questo aspetto assume un'importanza ancor maggiore nell'ambito dello sviluppo sostenibile, dove l'obiettivo principale è creare un equilibrio armonioso tra gli interessi economici, sociali e ambientali.

La capacità del mediatore di negoziare è la chiave per comprendere come questa figura contribuisce in maniera intrinseca alla sostenibilità. La negoziazione, basata sulla considerazione attenta degli interessi di tutte le parti coinvolte, si configura come uno strumento preventivo che agisce in prima linea per evitare che i conflitti maturino in situazioni di stallo dannose per le relazioni e per la sostenibilità complessiva.

La natura preventiva della mediazione si basa sulla capacità del mediatore di mettere al centro dell'attenzione l'uomo con i suoi interessi e bisogni. In un contesto aziendale, ad esempio, questo significa riconoscere e rispettare le esigenze delle diverse parti coinvolte: dai lavoratori alle aziende, dai consumatori alle comunità locali. Questo approccio centrato sull'essere umano non solo favorisce la costruzione di relazioni più solide, ma contribuisce anche a creare un ambiente favorevole alla sostenibilità.

La mediazione, dunque, si presenta come un processo virtuoso che va oltre la risoluzione di conflitti manifesti. La sua azione preventiva si sposa perfettamente con i principi fondamentali dello sviluppo sostenibile, andando a promuovere la consapevolezza, il dialogo e la collaborazione. In questo modo, il mediatore diventa un alleato strategico per tutte le parti impegnate nella costruzione di pratiche responsabili e sostenibili.

ANNA DI MASI

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Come cambia la formazione iniziale del mediatore con il nuovo DM 150/2023.

Una mediazione civile più efficace attraverso una formazione ancora più ricca di contenuti

Sulla base del nuovo decreto ministeriale 150/2023 (sostitutivo del precedente dm 180/2010) appena pubblicato, sviluppiamo le seguenti considerazioni relative ai nuovi obblighi formativi previsti per i mediatori.

Nel parlare di formazione in mediazione civile e commerciale ci si riferisce a dei percorsi formativi ad hoc, in quanto le competenze professionali necessarie al mediatore civile sono, al momento, solo a volte e solo parzialmente mutuabili da altri percorsi professionali, o da percorsi universitari.

La formazione offerta deve essere tale da permettere ai mediatori di erogare al cittadino e alle imprese dei servizi di mediazione di qualità elevata.

Sin dal momento della introduzione dell'Istituto all'interno dell'ordinamento giuridico, si è capito che le competenze professionali del mediatore hanno una natura non esclusivamente tecnico giuridica e processuale ma devono affondare le proprie radici in diverse e numerose discipline.

Il mediatore civile è colui che facilita la ricerca dell'accordo, costruendo faticosamente il consenso attraverso un percorso spesso lungo e tortuoso, utilizzando una serie di strumenti che gli permettono di realizzarlo al meglio.

Le discipline a cui il mediatore attinge nella sua attività sono, oltre a quelle giuridiche ed economiche, anche la sociologia, la comunicazione, la capacità relazionale, il *problem solving*, le neuroscienze e, ovviamente, la negoziazione, per citarne solo alcune.

Nella mediazione, il mediatore deve, innanzitutto, saper riconoscere gli stili negoziali, deve saper negoziare e soprattutto deve avere l'ulteriore capacità, di saper far negoziare i soggetti che si trova di fronte, attraverso l'utilizzo di tutti quegli strumenti che, negli anni, abbiamo imparato a conoscere: l'ascolto attivo ed empatico, l'uso delle domande, la comunicazione assertiva, le neuroscienze, soprattutto quanto alle dinamiche dei processi decisionali, e così via.

L'intervento del mediatore diventa fondamentale e risolutivo perché è in grado di lavorare sulla modalità con la quale le parti e/o i legali approcciano la negoziazione stessa al fine di individuare una soluzione soddisfacente per tutti.

Se la presenza del terzo mediatore è già un enorme valore aggiunto quando ci si trova di fronte a nego-

ziazioni tra negoziatori professionali, lo diventa ancora di più quando a negoziare sono persone che non hanno questa preparazione o che sono abituate ad impostare la negoziazione su modalità competitive, tipiche del negoziatore – non negoziatore, e/o fondate esclusivamente su un approccio legalistico e posizionale.

La mediazione è una scienza e come tale può e deve essere compresa, studiata, acquisita e naturalmente può e deve essere trasmessa ed insegnata al meglio.

In questi anni l'Istituto della mediazione civile si è molto modificato. Sono state introdotte delle modifiche normative e tanta giurisprudenza ha poi inciso sulla interpretazione di queste norme.

Oggi, poi, sono aumentate di molto le aspettative sia da parte degli utenti finali, cittadini e imprese, sia da parte dei legali che hanno compreso, o stanno comprendendo, che la mediazione civile non è un semplice passaggio formale obbligato ma è soprattutto uno strumento che può essere, in tanti casi, utile e risolutivo per i propri assistiti. Ci si trova, quindi, a dover affrontare una nuova sfida, perché il mercato ha innalzato di molto le aspettative a cui anche i mediatori devono rispondere.

Chi entra oggi sul mercato, cominciando a muovere i primi passi in questo ambito, deve innanzitutto rendersi conto che la qualità dei mediatori che già operano è aumentata esponenzialmente. Se dieci anni fa, alla nascita dell'Istituto, e negli anni immediatamente successivi, la formazione veniva erogata soprattutto attraverso la rappresentazione di modelli teorici (mediazione *problem solving*, mediazione attraverso la comprensione, mediazione trasformativa e così via), oggi questi modelli teorici hanno avuto una loro applicazione pratica e si sono, di conseguenza, evoluti e trasformati. E soprattutto sono stati testati.

Oggi, gli organismi accreditati nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia vantano migliaia di mediazioni svolte. I mediatori che si trovano sul mercato hanno svolto centinaia e migliaia di mediazioni e quei modelli teorici sono divenuti dei modelli pratici applicati.

Tutto questo ha comportato e comporta un grosso impatto sui percorsi formativi perché a quei modelli teorici sono stati affiancati percorsi esperienziali e la formazione si è arricchita anche di tantissimi *case-stu-*

dies. I percorsi formativi da offrire ai giovani mediatori devono tenere conto delle aspettative innalzate e soprattutto che i colleghi già operanti hanno maturato una lunga esperienza professionale.

Proprio in questa direzione si è mossa la riforma Cartabia, resa adesso operativa dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dm 150/2023 che entrerà in vigore dal 15 novembre prossimo.

Stabilisce l'art. 23 del citato decreto che il corso base valevole per l'acquisizione del titolo di mediatore civile e commerciale dovrà essere composto da almeno 80 ore divise tra moduli teorici (almeno 40 ore) e pratici (almeno 40 ore) e una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.

La parte teorica della formazione avrà ad oggetto gli argomenti che permettono all'aspirante mediatore di acquisire tutte le nozioni relative alla conoscenza storica dall'introduzione allo sviluppo dell'istituto anche con riferimento alle esperienze nazionali, europee ed extra europee, nonché le conoscenze teoriche relative all'utilizzo di una comunicazione efficace, alla formazione e interazione nelle dinamiche decisionali nonché lo studio di tutti i modelli teorici relativi alla gestione e all'intervento nelle situazioni conflittuali.

Raccogliendo, poi, gli input e le indicazioni provenienti dal mondo dei formatori e degli enti di formazione che hanno svolto la loro preziosissima attività in questi anni, la riforma prevede ancora più ore di sessioni pratiche che avranno una metodologia di formazione esperienziale mediante laboratori e sessioni simulate. L'obiettivo è quello di permettere all'aspirante

mediatore di calarsi all'interno e vivere appieno le fasi della procedura di mediazione (anche quella telematica), di acquisire dimestichezza con l'interazione comunicativa e la gestione delle fasi conflittuali, di arrichirsi di tutte le tecniche e le metodologie per far emergere spontaneamente le motivazioni alla base del conflitto e le informazioni utili alla risoluzione dello stesso, di gestire al meglio i rapporti con le parti e con i legali, acquisendo anche la conoscenza delle tecniche di redazione dei verbali e delle eventuali proposte conciliative. Potranno anche essere previste delle sessioni di affiancamento e partecipazione a reali incontri di mediazione. Per coloro che non hanno conseguito una laurea magistrale in Giurisprudenza è previsto un ulteriore corso di approfondimento giuridico non inferiore a 14 ore, più una prova pratica scritta e orale di durata non inferiore alle 2 ore, avente ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile.

Al di là della redazione del DM, non sempre chiarissimo e lineare nella sua stesura, con la riforma Cartabia si è andati nella direzione che gli operatori della mediazione auspicavano ormai da tempo. Era necessario innalzare ancora di più le ore di formazione e valorizzare tutta quella esperienza acquisita sul campo e quella capacità didattica maturata, in questi anni, dagli enti di formazione e dai formatori attraverso migliaia e migliaia di ore di formazione erogate.

FRANCESCO ROMANO IANNUZZI
RESPONSABILE ORIZZONTI ADR

STEFANIA PIERONI
MEDIATORE ADR CENTER

® RIPRODUZIONE RISERVATA

1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.
2. Il corso di cui al comma 1, è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.
3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, e hanno ad oggetto: a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto; b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali; c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti; d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice; e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione; f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità; g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.
4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni

- simulate, e hanno ad oggetto: a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica; b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione; c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa; d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale; e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa;
5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo.
6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7.
7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, è tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore.
8. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.

La Pubblica Amministrazione partecipa a pieno titolo alla Mediazione Riformata

**«Che cosa è lo Stato
se non il corpo dei suoi impiegati?»**
(Donato Donati: 1880-1946)

Analisi storica

Sin dalla prima versione del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010 non si è mai avuto alcun dubbio che al tavolo della Mediazione fosse possibile una partecipazione piena ed efficace anche quando una delle parti contrapposte rivestisse il ruolo di Pubblica Amministrazione.

Lo stesso articolo 1 del richiamato decreto legislativo 28/2010 ab origine esplicitava che la Mediazione era *“...l’attività comunque denominata svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa...”*.

Al di là del disposto normativo, tredici anni di esperienza italiana hanno di fatto dimostrato come la Pubblica Amministrazione, come per vero anche altri soggetti che rappresentano cd poteri “forti” (come banche / assicurazioni / ecc.), abbiano fatto molta fatica a comprendere le potenzialità dell’istituto della Mediazione.

Mentre il decreto legislativo citato, all’articolo 2 esplicitava, infatti, che *“...chiunque può accedere alla Mediazione per la conciliazione di una controversia civile commerciale vertente su diritti disponibili...”*, l’esperienza ha di fatto dimostrato che il timore delle conseguenze, in special modo la temuta possibile responsabilità erariale, abbia frenato la serena partecipazione e il fattivo raggiungimento di definizioni conciliative stragiudiziali a maggior ragione in Mediazione.

È, quindi, indispensabile illustrare con il presente studio le opportunità che la paura di fatto ha impedito di considerare.

Innanzitutto va detto come nelle fonti normative che disciplinano l’istituto della Mediazione non si rinvenivano disposizioni che escludono le Pubbliche Amministrazioni dall’ambito di applicazione della disciplina introdotta.

D’altra parte una breve analisi storica del quadro normativo di riferimento impone di richiamare come la stessa direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 evidenziasse in modo esplicito i limiti dell’ambito di applicazione specificando che la disciplina recata dalla direttiva medesima *“...non si estende... alla materia fiscale, doganale amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)...”*.

Al di fuori delle indicate esclusioni quindi anche la Pubblica Amministrazione è soggetto pienamente titolato a definire in Mediazione le controversie.

L’Avvocatura dello Stato sin dall’inizio ha approfondito la materia emanando una serie di circolari che si sono succedute nel tempo. Inizialmente se ne è avuta una prima datata 24 marzo 2011 protocollo 100888, recante il n. 21¹ a cui seguiva a breve distanza di tempo una ulteriore Circolare dell’Avvocato Generale datata 17 maggio 2011 prot. 165448, recante il n. 29².

Esse suggerivano alle Pubbliche Amministrazioni un approccio cauto nell’attesa di emanazione di linee guida certe.

In questi primi testi, dopo una carrellata sulle novità introdotte dal d.lgs. 28/2010 e poi dal DM 180/2010, si evidenziava come in un incontro tenutosi il 11 maggio 2011 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza tra l’altro di rappresentanti dei Ministeri della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fosse stato concordato che ove una Pubblica Amministrazione fosse stata chiamata in Mediazione con riferimento sia a questioni in cui l’accesso all’organismo di Mediazione costituisse condizione di procedibilità di un successivo giudizio sia nella ipotesi di Mediazione facoltativa, l’Ente patrocinato avrebbe dovuto, in assoluta autonomia operare ogni valutazione in ordine alla opportunità di adesione al tentativo di Mediazione, rimanendo l’Avvocatura comunque estranea a detta fase pre-processuale pur essendo in astratto possibile che l’Avvocatura prestasse la propria attività consultiva

in ordine alla eventuale composizione della controversia. Nessuna posizione sarebbe peraltro stata assunta in ordine all'applicabilità o meno della Mediazione alle cause aventi come parti lo Stato e gli altri soggetti patrocinati.

Nel caso in cui invece fosse stata la Pubblica Amministrazione a dovere agire in giudizio, e non si potesse attendere differendo l'esercizio dell'azione ad un momento successivo all'imminente chiarimento legislativo (ad esempio per lo spirare di un termine prescrizione), nei casi di Mediazione obbligatoria si sarebbe dovuto procedere alla notificazione dell'atto di citazione senza previa instaurazione del tentativo di Mediazione, citando la controparte a comparire per un'udienza fissata in data adeguatamente distante, tale da consentire l'adozione dell'atteso provvedimento normativo e degli eventuali atti organizzati che si rilevassero necessari.

L'Avvocatura concludeva comunque di evitare in maniera assoluta l'attivazione di procedure di Mediazione al di fuori di quelle ipotesi in cui la stessa è prevista come condizione di procedibilità.

In seguito venivano emanate dall'Avvocato Generale dello Stato con la Circolare datata 13 giugno 2012, prot. 235543 e recante il n. 41/2012, le attese Linee Guida in materia di Mediazione Civile ai sensi del d.lgs. 28/2010³. Con essa si superavano le incertezze ancora presenti nei precedenti contributi e si chiariva in maniera definitiva che la Mediazione si applicava anche alle Amministrazioni patrocinate dalla Avvocatura dello Stato con l'unica esclusione delle controversie vertenti su diritti indisponibili quali per esempio i giudizi per l'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo (cd. «Legge Pinto») considerato, per un verso, che argomenti in tal senso potevano trarsi dall'art. 1, comma 2, della Direttiva 21 maggio 2008 n. 2008/52/CE che indica esplicite esclusioni alla sua applicabilità sia, per altro verso, per il fatto che per tali controversie la richiamata legge prevedeva una necessaria procedura giurisdizionale, che non appariva derogabile da un accertamento tra le parti sull'*an* e sul *quantum* dell'indennizzo.

In tale circolare si giungeva parimenti ad escludere dalla procedura di Mediazione le vertenze relative a diritti promosse avanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva o comunque innanzi a un giudice diverso da quello ordinario.

In ogni modo l'Avvocatura dello Stato specificava che trattandosi di procedura non contenziosa la stessa Avvocatura dovesse rimanere estranea alla fase di Mediazione. A questa regola si sarebbe potuto derogare solo in casi assolutamente eccezionali giustificati dalla particolare rilevanza della potenziale controversia ovvero dalla natura del soggetto patrocinato.

L'Avvocatura dello Stato evidenziava altresì co-

me essendo essa sprovvista del potere di disporre del diritto il proprio intervento sarebbe stato, in ogni caso, non in sostituzione del funzionario competente, ma affiancando lo stesso.

Alla luce di tutto ciò conseguiva che eventuali atti di avvio della Mediazione eventualmente notificati presso l'Avvocatura, non trattandosi di atti aventi contenuto giurisdizionale, dovessero essere inviati senza indugio all'Amministrazione interessata, specificandosi dovere essere escluso un coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato nella relativa procedura di Mediazione non ricorrendo obbligatorietà dell'assistenza tecnico legale.

Già sin d'ora appare l'assoluta assenza di allineamento del contenuto delle richiamate circolari della Avvocatura con il disposto normativo oggi vigente in materia, stante l'introduzione della obbligatorietà dell'assistenza tecnico legale in Mediazione in tutti i casi in cui ricorrano questioni riconducibili alle materie in cui la procedura di Mediazione medesima sia condizione di procedibilità.

Così, infatti, ha disposto il legislatore con il cd. "decreto del fare", e quindi con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Esso ha, invero, previsto che l'assistenza tecnico legale sia prescritta fin dal primo incontro di Mediazione per tutta la durata della procedura, oltre che in sede di accordo per consentire ad esso di avere valenza di titolo esecutivo (cfr. art. 12 d.lgs. 28/2010).

Per vero detto obbligo è stato confermato anche alla luce della Mediazione riformata introdotta con il decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149 (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022) che espressamente prescrive all'articolo 8 comma 5 nel testo oggi vigente ed entrato in vigore dal 30 giugno 2023 che "...nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la Mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati...".

Contestualmente agli interventi della Avvocatura dello Stato anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 10 agosto 2012 emanava la circolare n. 9 recante le Linee Guida in materia di Mediazione nelle controversie di cui al decreto legislativo 28/2010⁴.

Così come già era avvenuto nell'ultima circolare dell'Avvocatura dello Stato anche questa circolare ministeriale chiariva come la Pubblica Amministrazione dovesse partecipare alle procedure di Mediazione con l'unico vero limite che la controversia riguardasse diritti disponibili.

Per vero è immediatamente evidente come le Circolari a cui si è fatto sopra riferimento (sia quelle della Avvocatura che quella Ministeriale) siano antecedenti alla ben nota sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2012, n. 272 che dichiarava incostituzionale per eccesso di delega tut-

to l'impianto normativo di cui al decreto 28/2010 per quanto attiene la prescrizione della Mediazione come condizione di procedibilità.

Ciò, come è noto, provocava un assoluto crollo del numero di procedure di Mediazione mancando all'epoca una cultura della definizione stragiudiziale delle controversie, cultura che anche oggi, pur a distanza di 13 anni ancora, a parere delle scriventi, non è del tutto consolidata, quantunque, di certo, la classe forense abbia iniziato ad avvalersene comprendendone maggiormente le potenzialità.

Dopo l'intervento del Giudice delle Leggi (2012), del cd. "decreto del Fare" (2013) ma ancora oggi dopo la riforma Cartabia (Legge 206/2021- d.lgs. 149/2022 - DM 150/2023) nessun ulteriore intervento vi è stato né da parte della Avvocatura dello Stato né a livello Ministeriale per aggiornare le Circolari che sono rimaste quelle della prima ora.

La Mediazione riformata

Già con la legge delega del 26 novembre 2021 n. 206 (G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021), si introducevano una serie di disposizioni specifiche a vantaggio delle pubbliche amministrazioni affinché le stesse potessero partecipare in modo effettivo

e proficuo alle procedure stragiudiziali ed in particolare alla Mediazione.

All'articolo 1, comma 4, lettera g) la legge delega esplicitava doversi "...prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di Mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti...".

Questa rappresenta la vera grande innovazione che è stata introdotta dalla Mediazione riformata e che riguarda la partecipazione alla procedura da parte delle Pubblica Amministrazione e dei suoi funzionari.

Il legislatore delegato alla luce di tale indicazione contenuta nella legge delega, operando con una metodologia normativa "ad innesto" integrava l'originario testo del decreto legislativo 28/2010 sostituendo il dettato di alcuni articoli ma nella sostanza integrando il decreto medesimo con l'inserimento di articoli di volta in volta numerati con inserimento di "bis"/ "ter" / ecc.

Il nuovo articolo 11/bis del decreto 28/2010,

Perché è necessaria la rivista la MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera n) del d.lgs. 149/2022 recita infatti: "...Art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche). - 1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20..."

Appare chiara la perfetta connessione tra il dettato della legge delega e il disposto normativo contenuto nel decreto delegato.

In particolare merita attenzione la circostanza che dette disposizioni riguardano un'amplessissima platea di pubbliche amministrazioni.

Per dovere di completezza va rammentato quanto si afferma nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dal punto di vista sistematico la norma a cui si fa rinvio è contenuta nel cd. Testo Unico del Pubblico impiego e che disciplina le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il richiamato art. 1, comma 2, elenca quali enti pubblici siano assoggettati, tra l'altro, alla giurisdizione ordinaria nella trattazione delle controversie di lavoro.

Esso specifica che "...per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300..."

Quanto precede chiarisce come davvero la nuova Mediazione non abbia sostanziali limiti soggettivi di applicazione sotto un profilo soggettivo ove si considerino gli enti pubblici (vi rientrano infatti le amministrazioni statali, quelle scolastiche, quelle riferite ad enti territoriali ed altresì le amministrazioni sanitarie).

La seconda novità introdotta da questo articolo 11/bis attiene alla esclusione della possibilità di insorgenza di responsabilità erariale nel caso in cui vi siano accordi di conciliazione ma ciò solo ove ricorrano specifiche condizioni.

A tale proposito merita richiamo l'articolo 8 del decreto legislativo 149/2022 il quale anziché occuparsi della disciplina della Mediazione, come si è visto trattata nell'articolo 7 del medesimo d.lgs., interviene sulla legge che detta le

disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ovvero sulla legge 14 gennaio 1994, n. 20 introducendo all'articolo 1, dopo il comma 1 il seguente: «1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di Mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.»

Questo articolo sollecita delle importanti riflessioni.

Innanzitutto non qualunque accordo di conciliazione gode del beneficio della limitazione della responsabilità erariale.

Il testo normativo esplicita che ciò vale solo per la conclusione di un accordo di conciliazione procedimento di Mediazione o in sede giudiziale.

Tale aspetto appare determinante soprattutto in quei casi in cui le Pubbliche Amministrazioni avessero deciso di partecipare al primo incontro, sia che si trattasse del primo incontro informativo per la procedura di Mediazione antecedente all'entrata in vigore dell'attuale riforma sia, comunque, nel caso in cui si optasse per interrompere la trattativa all'esito dell'attuale primo incontro di Mediazione limitando così l'esborso alle indennità previste dall'articolo 28, comma 4 e 5, del D.M. 150/23 e quindi esclusivamente con riferimento alle spese di avvio e delle spese di Mediazione, evitandosi pertanto le ulteriori indennità previste dall'art. 30 del medesimo DM 150/23.

In questi casi nella ipotesi in cui vi fosse il retrospettivo di partecipare al primo incontro per superare la condizione di procedibilità (nelle materie nelle quali essa è prevista) per poi concludere una transazione al di fuori della Mediazione di certo non si potrebbe godere della possibile limitazione della responsabilità contabile.

La novità normativa prevede altresì una ulteriore specificazione dei casi in cui tale responsabilità non possa comunque essere esclusa e riguarda le ipotesi in cui l'eventuale accordo sia stato concluso con dolo o *colpa grave*. In esso si specifica che ricorre colpa grave nell'ipotesi in cui, così come esplicitamente previsto nella legge delega, nel caso in cui vi sia una "...negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti..."

La previsione di responsabilità per condotte e determinazioni assunte con dolo o colpa grave era già insita nel disposto normativo di cui al primo comma del medesimo articolo uno della legge 20/94. Il nuovo intervento normativo qui esaminato qualifica esplicitamente, limitandole, le circostanze in cui ricorra la cosiddetta "*colpa grave*"

riconducendola a negligenze inescusabili derivanti da gravi violazioni della legge o dal travisamento dei fatti.

È ragionevole prevedere che un atto conciliativo supportato da adeguata motivazione e che faccia riferimento, per esempio, alla imprevedibilità della giurisprudenza o alla complessità interpretativa della normativa applicabile al caso di specie potrebbe consentire, facilmente, di evitare la ricorrenza della sanzionabile responsabilità per colpa grave.

Sotto ben diverso profilo va altresì precisato come il legislatore sia intervenuto anche nella previsione delle sanzioni per la mancata partecipazione alla Mediazione quando essa costituisca condizione di procedibilità.

A tale scopo nella legge delega all'articolo 1, comma 4, lettera e) veniva previsto che il decreto legislativo dovesse *"...riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di Mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione..."*

Il d.lgs. 149/22 introducendo l'articolo 12/bis, al comma 2, nel prevedere la condanna della parte che senza giustificato motivo non avesse partecipato al primo incontro del procedimento di Mediazione prosegue al quarto comma specificando che in tale ipotesi il Giudice debba trasmettere *"...copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente..."*.

Tale disposizione costituisce indubbiamente uno stimolo importante per le Pubbliche Amministrazioni alla partecipazione alla procedura di Mediazione.

Essa dà seguito a un importante orientamento giurisprudenziale partito dal Tribunale di Roma che a fronte di condanne per mancata partecipazione alla mediazione ai sensi dell'allora vigente art. 8 d.lgs. 28/2010 ed ex art. 96 cpc, prevedeva la segnalazione alla competente Corte dei Conti⁵.

E al contrario aderendo alla procedura di mediazione, una volta pagate le spese di avvio e le spese di Mediazione potrebbe davvero essere assurdo evitare di tentare di conciliare la controversia in un contesto con scarsi rischi di responsabilità erariale.

Ma quando ricorre la responsabilità erariale

Con il termine *"paura della firma"* e il connesso tema della c.d. burocrazia difensiva si designa comunemente ormai un problema che monopolizza il dibattito legislativo e giurisprudenziale.

Si tratta di una definizione emblematica coniata dalla dottrina e riferita ai funzionari pubblici che sono chiamati ad assumere le decisioni amministrative e che si astengono dal farlo. In effetti accadeva spesso che di fronte ad un contenzioso il pubblico funzionario preferisse l'attesa della sua definizione giudiziaria piuttosto che assumersi la responsabilità di una decisione e, nella mentalità comune, correre il rischio di tenere condotte censurabili sotto il profilo della responsabilità erariale.

La questione è stata ampiamente dibattuta ed analizzata dalla giurisprudenza contabile.

Per vero un atto di definizione conciliativa ove adeguatamente istruito, analizzando le partite amministrative e patrimoniali riferibili al caso concreto, ove ricorrano criteri di razionalità, convenienza e prudente apprezzamento non comporta l'insorgenza di responsabilità erariali.

Sul punto la Corte dei Conti nel tempo ha approfondito più volte la questione arrivando a statuire che *"...la scelta se proseguire un giudizio o addvenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali è sottratta al sindacato giurisdizionale, anche di responsabilità"*, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento ai quali deve sempre ispirarsi l'azione amministrativa... *Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio*», da intendersi quest'ultima non in senso assoluto ma relativo nel senso che *«deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali...»*⁶.

D'altra parte vi sono molteplici decisioni della Giustizia contabile che hanno escluso la responsabilità dell'Ente che sia addvenuto ad una definizione conciliativa affermando in specifici casi che *"...il Giudice adito non....contesta la legittimità della scelta operata dall'ente pubblico, ma, sollecitato dalle eccezioni delle parti in causa ed in particolare del sanitario responsabile dell'errore medico,... evidenzia la logicità e la ragionevolezza delle scelte compiute da parte dell'azienda ospedaliera che aveva optato per l'accordo transattivo..."*⁷.

Secondo la giurisprudenza, la Corte dei Conti non può quindi travalicare le competenze decisorie dell'Amministrazione e deve limitarsi ad apprezzare – in astratto ed ex ante, cioè al momento della scelta e non sulla base della congruità e ragionevolezza dei risultati accertati ex post – la compatibilità della scelta discrezionale con i fini istituzionali dell'Ente pubblico.

Quest'orientamento è stato più volte riaffermato dalla Corte dei Conti ed è pacifico anche in tema di transazione⁸.

Anche in tempi recenti la giurisprudenza contabile ha affrontato, sanzionandola, una condotta attendista ma che ha provocato un danno all'Ente.

Si ritiene di particolare importanza richiamare in questa sede la sentenza n. 9/2022, decisa nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021 e depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2022, con la quale la Corte dei Conti dell'Umbria, Sezione Giurisdizionale di Perugia, ha stabilito che costituisce danno erariale non addivenire a una transazione palesemente vantaggiosa quantificando il danno erariale in misura pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per la soccombenza e quello che sarebbe derivato dalla conciliazione⁹.

In questa pronuncia il direttore Generale dell'Azienda Usl e il responsabile del servizio Legale dell'Ente sono stati condannati, rispettivamente nella proporzione di due terzi (pari ad euro 58.569,63, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi legali) e un terzo (pari ad ulteriori euro 29.284,81, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi legali) a risarcire all'Azienda U.S.L. il danno derivante dalla differenza tra quanto oggetto di condanna all'esito di un giudizio e la minor somma alla quale sarebbe stato possibile definire la vertenza nella intercorsa trattativa conciliativa, il primo in quanto non si era determinato nell'accogliere la relativa proposta resistendo in giudizio sino a sentenza e l'altro per non essersi adeguatamente attivato con i vertici aziendali per addivenire ad un accordo.

Quanto precede chiarisce che il vecchio adagio: "...che decida il Tribunale..." non appare più coerente con l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.

Basti allo scopo citare un passaggio motivazionale di altra sentenza emessa dalla Corte dei Conti della Regione Puglia in cui si afferma che "...L'Amministrazione, che, quindi, avrebbe fatto bene (e non lo ha fatto) a transigere ovvero a conciliare la controversia, avvalendosi, ad esempio, della procedura di Mediazione facoltativa, prevista dal D.lgs. n. 28/2010, che avrebbe senz'altro consentito di evitarne la condanna alle spese, che, come è noto, consegue anche nel caso della c.d. soccombenza virtuale..."¹⁰.

Il disposto normativo introdotto dalla riforma della Mediazione non può che costituire un incentivo affinché le Pubbliche Amministrazioni partecipino fattivamente e proficuamente alla procedura di Mediazione stipulando accordi che al di fuori dei casi espressamente previsti escludono il rischio di insorgenza di responsabilità erariali.

***Iniziare un nuovo cammino ci spaventa,
ma dopo ogni passo
ci rendiamo conto di quanto
fosse pericoloso rimanere fermi***
(Roberto Benigni)

ELISA FICHERA
TIZIANA ROSANIA
MEDIATORI CIVILI E FORMATORI MEDYAPRO
® RIPRODUZIONE RISERVATA

1. Cfr. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 1/2011 https://www.avvocaturastato.it/files/file/rassegna-stampa/2011/rassegna_avvocatura_2011_gennaio_marzo.pdf, p. 271 e ss.
2. Cfr. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 https://www.avvocaturastato.it/files/file/rassegna-stampa/2011/rassegna_avvocatura_2011_aprile_giugno.pdf, p. 3 e ss.
3. Cfr. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2012 https://www.avvocaturastato.it/files/file/rassegna-stampa/2012/rassegna_avvocatura_2012_aprile_giugno.pdf - p. 30 e ss.
4. Cfr. <https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/29361.pdf>
5. Cfr. Tribunale di Roma - est. Dott. Massimo Moriconi sentenza n. 25218/15 del 17.12.2015 <https://www.adrmedyapro.it/Massimario/pdf/270>.
6. Cfr. in tal senso Corte dei Conti Sez. Controllo Reg. Lombardia, parere n. 26/2008 <https://www.segretarietlocali.it/nuovo/A2008/Cdc/LombardiaParere26-08.pdf>;
Corte dei Conti - Sez. Controllo Reg. Piemonte, parere n. 20/2012

<https://www.segretarietlocali.it/nuovo/A2012/Cdc/Piemonte20.pdf>.
7. Cfr. ex pluribus sentenza Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 2719 del 23 luglio 2013 https://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/Sicilia_2719_23-lug-2013.pdf.
8. Cfr. altresì Corte Conti Regione Toscana sez. Responsabilità Sentenza n. 221/2017 del 25/09/2017.
9. Cfr. ex pluribus, Corte conti, sez. giur. Molise, 27 marzo 2000, n. 25, in Riv. Corte conti, 2000, p. 144 (s.m.), nonché Corte conti, sez. app., 20 aprile 1999, n. 80, in Foro amm., 2000, p. 664; Cfr. altresì Corte dei Conti sez. giur. Lombardia, 30 giugno 2005, n. 467.
10. Cfr. Corte dei Conti dell'Umbria, Sezione Giurisdizionale, Perugia, sentenza n. 9 depositata il 25 febbraio 2022 - https://iusetsalus.it/images/inEvidenza/Corte_Conti_Umbria_n_9_2022.pdf
11. Cfr. Corte dei Conti della Puglia sentenza Decisione n. 118 depositata il 20 febbraio 2015 <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PUGLIA/SENTENZA/118/2015>

La mediazione familiare nella riforma Cartabia

Con l'introduzione del nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie il Decreto Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 in attuazione della legge delega 206 del 26 novembre 2021 ha attuato un profondo cambiamento nel diritto della famiglia.

Sarebbe riduttivo considerare quali obiettivi della riforma nell'elaborazione del processo civile unicamente la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo. Lo sforzo del legislatore ha prodotto uno strumento che tende a garantire i diritti delle persone, delle famiglie e dei minori ed in questa ottica si inserisce il potenziamento e la valorizzazione della mediazione familiare ed il potere riconosciuto al giudice di adottare tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori secondo il criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

La complessità e la delicatezza che contraddistinguono il conflitto familiare, per sua natura fonte di crisi e di disagio per tutti i membri della famiglia, soprattutto per i soggetti fragili come i minori, con conseguenze spesso drammatiche sulla loro salute psico-fisica, ha richiesto un intervento strutturale complesso che prevede non solo la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare in qualsiasi stato e grado del giudizio (salvo i casi tassativamente esclusi dalla legge) ma anche l'introduzione di nuove figure a tutela dei minori quali il curatore speciale del minore e il coordinatore genitoriale.

Grazie alla Legge Delega n. 206 del 26 novembre 2021, al Decreto Legislativo 149 del 10 ottobre 2022 ed infine al Decreto Attuativo Ministeriale del 27 ottobre 2023 n. 151 che ha adottato il "Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare" è stato disciplinato il ricorso alla mediazione familiare nell'ambito del processo civile e riconosciuto e regolamentato l'istituto della mediazione familiare e la figura professionale del mediatore familiare.

La valorizzazione e il potenziamento della mediazione familiare "indotta dal giudice" rientra nel quadro di pacificazione dei contenziosi familiari e di modernizzazione delle procedure nel settore della famiglia.

L'istituto della famiglia è in continua trasformazione, la famiglia nucleare tradizionale legata dal vincolo matrimoniale sta lasciando il posto a nuove forme di convivenza, aumentano le coppie di fatto, le famiglie ricomposte e le famiglie allargate, le famiglie monogenitoriali e nuove forme di aggregazione familiare.

I dati statistici ci indicano una crescita esponenziale delle separazioni e dei divorzi, delle interruzioni delle convivenze anche in presenza di figli minori ed un aumento del conflitto familiare derivante dalla decisione di separarsi.

La crescente conflittualità familiare assume nuove forme che non possono essere risolte unicamente attraverso i tradizionali strumenti processuali ma necessitano di interventi "alternativi e integrativi" che tengano conto della particolarità del conflitto familiare nel quale si intreccia una dimensione relazionale tra genitori, figli e famiglie d'origine e una dimensione economica.

Nella Relazione Illustrativa del Decreto Attuativo 149/22 si precisa che la mediazione familiare valorizzata dalla legge delega, non costituisce propriamente un istituto di risoluzione alternativa della controversia, perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve di per sé la lite, essendo sempre necessario un ulteriore momento specificatamente giuridico-formale.

La Mediazione familiare infatti è un percorso "alternativo" di risoluzione del conflitto familiare, alternativo in quanto i temi che riguardano il conflitto familiare vengono trattati ed affrontati in maniera diversa rispetto alla modalità tipica del processo ma non costituisce un vero e proprio istituto di risoluzione alternativa delle controversie: rappresenta invece uno strumento complementare a quello giudiziario, almeno nell'accezione voluta dal legislatore, che coesiste con esso per integrarlo e nello stesso tempo necessita di una integrazione giuridica. Pur essendo un percorso distinto ed autonomo rispetto a quello giudiziario, ed in tal senso non potendosi considerare il mediatore familiare ausiliario del giudice, proprio per le sue caratteristiche di volontarietà e riservatezza (sia nei con-

fronti delle parti che in sede processuale non potendo relazionare né essere ascoltato come testimone riguardo alle informazioni ricevute nel corso della mediazione), le sfere di competenza si sovrappongono e possono coincidere.

Scopo della mediazione è attenuare la conflittualità della coppia per ripristinare una comunicazione costruttiva ed attivare un confronto maturo e responsabile dei genitori sui bisogni dei figli.

Abbandonare la logica dello scontro per attuare una modalità collaborativa tra genitori responsabili intenti a salvaguardare il superiore interesse del minore attraverso un progetto educativo condiviso inteso a rispettare il suo diritto alla bigenitorialità e un reale affidamento condiviso.

La relazione illustrativa del Decreto Attuativo 149/22 definisce bene il campo operativo della mediazione familiare: "In particolare con riferimento alle ipotesi in cui si tratta di provvedimenti riguardanti i figli, essa si propone come percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti nella difficile transizione tra la relazione affettiva ed il mantenimento di quella genitoriale. È in questo quadro psicologico e comunicativo che interviene l'assistenza di un terzo professionista, il mediatore che svolge la sua opera con strumenti che non sono puramente giuridici in un contesto qualificato, o setting, che non faccia percepire alle parti la tensione agonistica e avversariale del processo, ma semmai, rafforzi in loro la capacità comunicativa di confronto e con essa il proposito di mettersi d'accordo. Di qui una serie di peculiarità che deve rispettare la disciplina giuridica di questo istituto che presenta al contempo caratteristiche endoprocessuali ed extraprocessuali."

Il Decreto 151/23 Art. 2, comma 1, definisce la professione di mediatore familiare: "Il mediatore familiare è la figura professionale terza ed imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente."

La tutela del minore e della salvaguardia dei suoi diritti tra i quali il diritto di essere protetto dal conflitto genitoriale e il diritto alla bigenitorialità nonché il tema della responsabilità genitoriale hanno spinto il legislatore a valorizzare il ruolo attivo dei genitori e ad attribuire particolare valore agli accordi che questi ultimi possono raggiungere in sede di mediazione familiare anche in relazione alla gestione ed al mantenimento dei figli. A tal fine è stata riconosciuta la figura professionale del Mediatore familiare regolamentata dalla legge 4/2013 che regolamenta le professioni non ordi-

nistiche e dalla Norma tecnica UNI 11644 "Il mediatore familiare" e ha previsto la creazione di un elenco di mediatori professionisti presso ciascun tribunale secondo parametri previsti ex lege.

Per effetto del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149 il nuovo testo dell'Articolo 337-ter del Codice Civile conferma il principio fondamentale del diritto alla bigenitorialità del figlio minore e la scelta dell'affidamento condiviso quale forma preferenziale di affidamento ma integra il secondo comma ipotizzando il ricorso alla mediazione familiare come approccio privilegiato per la risoluzione del conflitto familiare. Individua pertanto nella mediazione familiare lo strumento più efficace per gestire il conflitto di matrice familiare dove dominano l'emotivo e l'irrazionale e dove sono coinvolti soggetti vulnerabili come i figli per permettere ai genitori di trovare accordi di separazione condivisi e per questo più duraturi.

Il legislatore valorizza il ruolo dell'autonomia privata e della negoziazione tra le parti nella ridefinizione dei nuovi assetti familiari derivanti dalla separazione della coppia, auspica che, in prima istanza siano i genitori i veri artefici delle condizioni della loro separazione e indica la mediazione familiare come spazio preposto alla gestione del conflitto familiare, strumento di sostegno e di rinforzo della genitorialità condivisa.

Codice civile libro primo "Delle persone e della famiglia" TITOLO XIII, CAPO II

Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

Art. 337-ter c.c. Provvedimenti riguardo ai figli

Per effetto del D.Lgs. 10 ottobre 2022n. 149 attuativo della Legge Delega 26 novembre 2021 n. 206 a decorre dal 30 giugno 2023 si applica il seguente testo: "Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma nei procedimenti di cui all'Articolo 337-bis il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'edu-

cazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare."

Nel Codice di Procedura Civile, Libro II "Del processo di cognizione" è stato inserito il Titolo IV-bis dall'Art. 3, comma 33 del D.Lgs. 149/22: all'Art. 473-bis, comma 14, viene riconosciuta la prassi già presente presso alcuni tribunali italiani riguardo all'informativa, contenuta nel decreto di fissazione della prima udienza a seguito del deposito del ricorso, da parte del presidente del tribunale e rivolta alle parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e viene confermata, all'Art. 473-bis, comma 10, la possibilità di rinvio della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti per le parti che accolgono l'invito del giudice ad avvalersi della mediazione per tentare di raggiungere un accordo come già previsto dall'Art. 337-octies c.c.

La mediazione familiare viene intesa dal legislatore come "mediazione delegata dal giudice" di carattere non vincolante per le parti essendo stata esclusa la mediazione familiare obbligatoria: il legislatore anche nel caso della mediazione familiare affida un ruolo attivo al giudice dotato di ampi poteri di direzione processuale.

Di fatto al giudice viene rimesso il primo vaglio della sussistenza dei presupposti per la mediazione della controversia ed egli può, in ogni momento in cui lo ritenga opportuno e dopo aver ricevuto il consenso delle parti, invitarle a rivolgersi ad un mediatore per ricevere informazioni sul percorso e valutare la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione. Le parti riceveranno quindi presumibilmente tre informative: quella del giudice, quella degli avvocati e infine quella del mediatore.

**Codice di Procedura Civile,
Libro II, Titolo IV-bis
"Norme per il procedimento in materia
di persone, minorenni e famiglie".**

Questo titolo (Art. 473-bis - Art. 473-ter) è stato inserito dall'Art. 3, comma 33 del D.Lgs. 10 ottobre 202, n. 149)

**Art. 473-bis, 14 cpc
"Deposito del ricorso e decreto di fissazione
dell'udienza"**

"... il presidente con il decreto di fissazione dell'udienza informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare."

**Art. 473-bis, 10 cpc.
Mediazione familiare**

"Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi ad un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le

finalità, i contenuti e le modalità de percorso e per valutare se intraprenderlo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli."

Il legislatore tuttavia pone nello stesso tempo un limite all'impiego dello strumento della mediazione familiare, facendo divieto di iniziare un percorso di mediazione familiare o obbligando il mediatore ad interrompere il percorso già iniziato, in presenza di episodi di violenza domestica o di genere e in tutti i casi previsti dall'art. 473 bis 43 cpc

La scelta operata dal legislatore è stata dettata dal divieto di cui all'art. 48 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata ad Istanbul lo'11 maggio 2011 (ratificata in Italia nel 2013) a tenore del quale "è escluso il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie inclusa la mediazione e la conciliazione,, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di azione della presente Convenzione."

Il procedimento in caso di allegazioni sarà incentrato sulla tutela della parte anche in funzione di prevenzione della violenza secondaria.

Il giudice potrà comunque invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore o tentare una conciliazione se nel corso del giudizio ravvisi l'insussistenza delle condotte allegate.

**Art 473-bis, 43 cpc
Mediazione familiare**

"È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'art. 415bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'art. 473 bis 40 nonché quando teli condotte sono allegate o comunque emergono il corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze."

Art. 473-bis, 42 cpc Procedimento

In deroga a quanto contenuto nell'art. 473 bis 14 il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare e le parti non sono tenute a comparire all'udienza di cui all'art 437 bis 21 cpc "quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in fase succes-

siva ai termini di cui all'articolo 415 bis di procedura penale per abusi o violenze".

Come già accennato nelle "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile" al Titolo II "Degli esperti ed ausiliari del giudice" è stato aggiunto per effetto del D.lgl 10 ottobre 2022 n. 149 il

Capo I-bis "Dei mediatori familiari"

Art. 12-bis Dei mediatori familiari

"Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari."

Art. 12-ter

Formazione e revisione dell'elenco

"L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale."

Art. 12-quater

Iscrizione nell'elenco

"Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediazione familiare inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata. Sulla domanda decide il comitato previsto dall'art.12 ter."

Ar. 12-sexies

Disciplina dell'attività del mediatore

"L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche, le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4".

Il Decreto Ministeriale n. 151 del 27 ottobre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2023 e vigente dal 15 novembre 2023 ha dato una definizione della figura professionale del mediatore familiare ed disciplinato, in attuazione della disciplina transitoria, i requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare, la formazione iniziale e continua dei mediatori familiari e dei loro formatori, i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione, le regole deontologiche, il compenso ed il trattamento dei dati personali. Viene così completato l'iter legislativo della legge delega 206 del 2021.

La norma è di estrema importanza perché sottolinea quanto già previsto dalla norma tecnica UNI 11644: la necessità che la mediazione familiare sia condotta da un professionista altamente formato e qualificato secondo precisi parametri previsti dalla legge, rispettoso di una precisa etica professionale secondo le regole deontologiche indicate dalla norma peraltro già dettate dal codice deontologico delle Associazioni di appartenenza.

Emerge finalmente una figura professionale originale, portatrice di un nuovo sapere, capace di racchiudere in sé valori etici e morali, conoscenze umanistiche e scientifiche, competenze tecniche e relazionali capace di usare un linguaggio diverso da quello di tutte le altre professioni il cui obiettivo è quello di lavorare ad un progetto comune di ristrutturazione dei rapporti familiari e degli equilibri sociali.

La mediazione familiare rappresenta una risorsa importante per realizzare una giustizia umana e di qualità che permetta di raggiungere gli obiettivi di pacificazione e di distensione voluti dal legislatore ed un cambiamento culturale ormai indispensabile che ci porti ad abbandonare la mentalità della delega e della contrapposizione per abbracciare quella della responsabilità e della collaborazione. È un potente strumento di pacificazione sociale. La strada del giudizio esaspera il conflitto familiare e dovrebbe essere considerata l'estrema ratio. Al contrario la scelta della mediazione dei conflitti favorisce il dialogo tra i genitori, la responsabilizzazione e la consapevolezza dei bisogni dei figli e rimane quella più opportuna per il raggiungimento non solo di un accordo ma soprattutto di un nuovo modo di relazionarsi tra genitori e tra genitori e figli.

Anche il ruolo svolto dai legali delle parti appare essenziale per il buon esito della mediazione: inviare in mediazione significa conoscere la mediazione e promuovere il percorso con il cliente aiutandolo ad entrare in un'ottica collaborativa. Sarebbe utile un lavoro di squadra per spingere i genitori ad avvicinarsi alla mediazione.

La riforma del diritto di famiglia ha in parte colmato le lacune del nostro ordinamento ma sarebbe stata opportuna una riforma più coraggiosa che prevedesse un incontro informativo obbligatorio almeno nella fase introduttiva del giudizio, lasciando poi naturalmente alle parti la libertà di decidere se iniziare o meno il percorso di mediazione. L'incontro informativo non sarebbe stato in contrasto con il principio della volontarietà della mediazione ma avrebbe permesso alle parti di ricevere una informativa completa, da un professionista esperto, tale da consentire loro di fare una scelta libera e consapevole.

COSTANZA CASTELLI
MEDIATORE FAMILIARE
® RIPRODUZIONE RISERVATA

Mutamenti culturali e di sistema introdotti dalla riforma Cartabia in materia penale: la giustizia riparativa

SOMMARIO

1. Introduzione
2. La disciplina italiana in materia di GR
3. Il sistema della giustizia riparativa ed il suo accesso. Il paradigma della mediazione penale
4. Relazione tra giustizia convenzionale precedente all'introduzione della giustizia riparativa e l'attuale accesso
5. Aspetti processuali ed effetti della prova per il reo
6. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Con il **D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150**, in attuazione alla legge delega 27 settembre 2021 n. 134, nell'ordinamento italiano, è stato inserito ex art. 42 il principio della così detta "giustizia riparativa" (GR), a cui è stata demandata la realizzazione ed esecuzione di: *"ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità, di partecipare liberamente in modo consensuale attivo e volontario alla risoluzione di qualsiasi questione derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato denominato mediatore"* in linea con le indicazioni internazionali e sopranazionali¹, superando, quindi, l'applicazione scarsa e frammentaria che aveva ricevuto, prima d'ora, nel sistema penale nazionale.

La Giustizia Riparativa sul piano tecnico-giuridico, è un sistema di strumenti e pratiche complementari al processo ordinario e non una disciplina autonoma del diritto. Esiste, in altri termini, solo nell'ambito del diritto penale. Questione non poco rilevante, atteso che la complementarietà non "altera" le finalità del diritto penale o gli scopi del processo penale, bensì arricchisce il sistema penale di una inedita **funzione riparativa** che, in sintesi, esplica un'attività di raccordo fra gli interessi delle vittime e il loro recupero psichico e fisico, senza incidere, ove possibile², sui diritti spettanti al soggetto accusato di reato, a fronte dell'intervenuta condanna.

Nel nostro ordinamento le prime applicazioni

di giustizia riparativa si sono avute nel rito minorile (artt. 9 e 28 del DPR 22 settembre 1988 n.448), con esperimenti pilota sostenuti soprattutto dalla particolare sensibilità culturale di una parte della magistratura e della dottrina penalistica, la quale nonostante l'assenza di una norma ad hoc ha consentito l'attivazione di procedure di mediazione penale con possibilità di attribuirvi un valore in sede processuale. Al contrario le esperienze di giustizia riparativa nella giustizia penale degli adulti risultano numericamente trascurabili, dovendo superare ostacoli procedurali e legislativi che impedivano ed impediscono una concreta attuazione del sistema, essendo, da un punto di vista normativo, i predetti istituti limitati nel loro campo di applicazione e circoscritti per caratteristiche strutturali di tipo prescrittivo poco compatibili con i programmi di GR fondati sul presupposto di una volontà di partecipazione di entrambe le parti³.

La novità della Riforma Cartabia consiste nel riconoscere alla GR un legittimo strumento di gestione del reato, prevalentemente della pena, ed anche se il D. Lgs. 150 è stato una sede inappropriata per disciplinarla, dal momento che la finalità principale della delega, come illustra la Relazione, era di porre in essere strategie dirette all'efficienza della giustizia penale in termini temporali. In effetti lo svolgimento dei programmi riparativi, richiede al contrario un tempo adeguato di elaborazione non del tutto compatibile con le esigenze di celerità del processo perseguite dalla Riforma.

Per questa ragione è plausibile ipotizzare che la Riforma nell'introdurre nuovi strumenti di procedura volti all'efficienza della macchina giudiziaria abbia posto, non a caso, le basi per un **mutamento di sistema, di carattere anche culturale, separando l'accertamento della pena, dal riscatto del reo**⁴, con l'aspirazione di **migliorare il sistema penale rispetto ai principi ad esso assegnati dalla Carta Costituzionale** all'art.111 - in tema di ragionevole durata del processo - e all'art.27, in tema di responsabilità penale personale e rieducazione del condannato attraverso la pena.



Ciò premesso l'analisi dell'istituto non può prescindere da un implicito interrogativo, vale a dire quale sia l'attuale politica in materia di vittime del reato, prefiggendosi la giustizia riparativa di voler risolvere le questioni derivanti dal reato, ovvero il potenziale recupero psicofisico della vittima determinato dalla condotta dell'autore, eventualmente giudicato reo in sede penale.

Ed in virtù della premessa che è legittimo domandarsi:

- come possano essere gestite le conseguenze del reato a favore delle vittime,
- che tipo di obblighi sono da attribuirsi all'autorità pubblica,
- ed a quali interventi diretti essi corrispondano,
- valutando quali siano i limiti applicativi dei programmi di giustizia riparativa, tenuto conto della opposta posizione in cui si trovano le parti (vittima - autore "offender").

2. LA DISCIPLINA ITALIANA IN MATERIA DI GR

La complessiva disciplina della GR contenuta nel titolo IV del D. Lgs. 150 è articolata in cinque capi, suddivisi in sezioni, di cui i Capi I-III forniscono le coordinate di riferimento per l'attuazione della GR:

- **Capo I: "principi e disposizioni generali"**
 - Sez. I "Definizioni, principi, ed obiettivi"
 - Sez. II condizioni di "accesso ai programmi di GR".
 - Sez. III svolgimento dei programmi di GR per "persone minori di età".
- **Capo II: "garanzie dei programmi di giustizia riparativa"**
 - Sez. I "disposizioni in materia di diritti dei partecipanti".
 - Sez. II "doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti".
- **Capo III: "programmi di giustizia riparativa"**
 - Sez. I "svolgimento dei programmi di giustizia riparativa".
 - Sez. II "valutazione dell'autorità giudiziaria".

È invece contenuta nei Capi IV - V la disciplina relativa la creazione delle strutture competenti a gestire organizzare e monitorare i programmi di GR, nonché alla individuazione delle regole per la formazione e l'abilitazione dei mediatori penali:
- **Capo IV: "formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività"**
 - Sez. I "formazione dei mediatori esperti".
 - Sez. II "requisiti per l'esercizio dell'attività".

• **Capo V : “servizi per la giustizia riparativa”**

- Sez. I “coordinamento dei servizi e livelli essenziali di prestazioni”.
- Sez. II “centri di giustizia riparativa”.

La disciplina italiana in materia di Giustizia Riparativa, nella difficoltà del concetto come sopraindicato, ha acquisito le fonti europee⁵ in materia, ed ha recepito nel diritto interno norme, pratiche, procedure e garanzie già riconosciute sul piano internazionale e sovranazionale, volendo comunque in relazione alle procedure penali esistenti caratterizzarsi per alcune peculiarità sia di natura normativa che operativa.

Specificità della normativa italiana

Il legislatore ha riconosciuto in modo ampio la possibilità di accedere ai programmi di GR, volendo in tale ottica incoraggiarne la partecipazione bilaterale (vittima/autore).

Sul piano operativo le procedure di GR attuate in vista degli obiettivi prefissati determinano una predilezione di modelli “umanitari” diretti da un lato ad apportare un miglioramento della condizione della vittima sul piano economico, etico e sociale (nel tentativo di eliminare quelle sofferenze postume, che necessariamente producono tensioni ed insicurezze), e dall’altro propongono modelli di riscatto del “offender” ove possibile, attuati soprattutto con lo svolgimento del lavoro, nel tentativo di recupero della persona alla società⁶.

Capo I

In particolare all’interno del Capo I il legislatore definisce alcune nozioni di base per l’attuazione dei programmi di GR: il concetto di vittima (art.42 lettera b), di autore del reato (lettera c.), di esito riparativo (art.42 lett. e).

La nozione di **vittima**, a norma dell’art. 42, lett.b) include “il familiare” a sua volta definito in senso esteso nella lettera d) del medesimo articolo, e ricomprende i diritti e le garanzie partecipative “anche al soggetto giuridico offeso dal reato”, precisazione rilevante, giacché fra i possibili partecipanti ai programmi vanno ricompresi anche gli enti⁷ con o senza personalità giuridica come chiarisce la Relazione⁸.

La nozione di **autore del reato**, non coincide totalmente con la definizione di “offender” accolta nel contesto internazionale. Non si parla infatti tanto di autore, imputato, indagato bensì di “persona indicata come autore dell’offesa”, una scelta lessicale non casuale, secondo i promotori della Riforma anzi necessaria per temperare il doveroso rispetto della presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva, da un lato, e l’esigenza di mantenere le uguali considerazioni della vittima del reato e di colui che pur ritenuto autore in via definitiva del reato medesimo, non

sia sminuito per sempre dall’esperienza della colpa e dell’offesa⁹.

Quanto alla nozione di “**esito riparativo**” questo è definito come “qualsiasi accordo, risultante dal programma di GR, volto alla riparazione dell’offesa idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione fra i partecipanti” (art. 42, lettera e).

Con riguardo all’ “**accesso**” conformemente ai principi della legge delega il D. Lgs. 150 all’art.44 non pone preclusioni in ragioni delle fattispecie di reato o della loro gravità, precisando al successivo comma 2 che ai programmi si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale, oppure per intervenuta causa estintiva del reato.

Con le previsioni di cui all’articolo 44 risalta la volontà inequivocabile del legislatore di offrire ampi spazi operativi alla GR di cui all’articolo 44 comma 3 “qualora si tratti di delitti perseguibili a querela (infra), si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta”. Ed a riprova della ampia garanzia di partecipazione ai programmi l’art.45 inserisce oltre che alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa, agli “altri soggetti appartenenti alla comunità”, ed in via residuale “chiunque altro vi abbia interesse” (lettera d).

Capo II

Il Capo II individua le norme funzionali ad assicurare una partecipazione sicura e garantita ai programmi di GR, in conformità agli standard internazionali. Il decreto detta una disciplina volta a rendere effettivo il diritto dei partecipanti a ricevere un’adeguata informazione sulle facoltà di accedere ai programmi (articolo 47), e ad esprimere un consenso informato e consapevole alla partecipazione (articolo 48), anche grazie al diritto all’assistenza linguistica (articolo 49). Sotto questo profilo meritevole di particolare attenzione, sempre nell’ottica di rendere più agevolmente fruibile l’accesso, il secondo comma dell’articolo 47 prevede che l’informazione circa la facoltà di accedere ai programmi di GR sia fornita alla persona indicata come autore e alla vittima non soltanto dall’autorità giudiziaria, ma anche da tutte le altre agenzie pubbliche¹⁰, espressamente menzionate nel testo normativo, e con un’ampia formula di chiusura, da “altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti”.

Per quanto riguarda le garanzie dei mediatori, si statuisce “il dovere di riservatezza” (art. 50), nonché si dispongono specifiche norme per rendere l’effettiva inutilizzabilità delle dichiarazioni”

(articolo 51) e la "tutela del segreto" sui contenuti dell'attività svolta (art. 52).

Capo III

Nell'ambito del Capo III per quanto riguarda i **programmi di GR ammissibili** l'art. 53 oltre ai modelli comunemente indicati sul piano internazionale e cioè "mediazione autore-vittima", "*family group conferencing*" (nella traduzione italiana mediazione estesa ai gruppi parentali), "*circles*" (nella traduzione italiana "dialogo riparativo"), il decreto include in tale nozione attraverso, una formula aperta, "ogni altro programma dialogico guidato dai mediatori" art. 53, comma 1, lett. C).

Il legislatore stabilisce espressamente che la mediazione possa avvenire con una vittima virtuale surrogata o aspecifica "ossia con vittima di reato diverso da quella per cui si procede". Si tratta di un'innovazione rilevante di specie, ove si consideri che simili forme di mediazione proprio per il loro carattere a-specifico, erano considerate scarsamente capaci di individuare un percorso di rieducazione del condannato e stentavano a trovare riconoscimento anche in fase esecutiva della pena.

Sotto il profilo degli "**esiti riparativi**" si chiarisce ex articolo 56 che questi possono essere sia di tipo materiale (risarcimento del danno, restituzione, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato), sia di tipo simbolico (dichiarazioni o scuse formali impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi).

Nevralgico per quanto riguarda **la valutazione dell'esito del programma di GR** (articolo 58), il decreto conferma la consolidata regola di garanzia, vigenti in ambito internazionale, per cui un eventuale esito negativo o la mancata effettuazione del programma non può avere effetti sfavorevoli (art.58, comma 2), mentre rispetto all'esito positivo esprime l'importante principio generale secondo cui "l'autorità giudiziaria (infra), valuta lo svolgimento del programma, anche ai fini di cui all'articolo 133 cp" e nell'ambito della gravità del reato.

Capo IV e V

I Capi IV e V sono dedicati alla creazione delle strutture competenti a gestire coordinare e monitorare i programmi di GR, nonché all'individuazione delle norme attraverso cui garantire la formazione e l'abilitazione dei mediatori penali. Questione attualissima anche in relazione al recente ricorso proposto dall'Ordine degli Avvocati di Roma¹¹.

3. IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA ED IL SUO ACCESSO. IL PARADIGMA DELLA MEDIAZIONE PENALE

Il sistema è così congeniato. È istituito presso il Ministero della Giustizia ex articolo 61 la Confe-

renza Nazionale per la GR (CNGR) che indica i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni per i servizi di GR e annualmente ne monitora i risultati. Presso ciascun distretto di Corte d'appello del territorio nazionale (articolo 63) è prevista una conferenza locale per la GR (CLGR) che individua uno o più enti locali cui affidare (articolo 63), l'istituzione e la gestione dei "Centri per la GR" (CGR), strutture pubbliche che concretamente assicurano lo svolgimento del servizio attraverso la figura del mediatore esperto, qualifica che può essere acquisita all'esito di un periodo di formazione (articolo 59) pratica e teorica iniziale e continua curato dagli stessi CGR e dalle università, sottoposto al superamento di una prova finale, dell'inserimento del richiedente nell'elenco dei mediatori esperti istituito presso il Ministero della Giustizia ex articolo 60 del D.lgs.150.

I programmi di GR sono quindi concretamente attuati dai CGR che potranno avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento ovvero di mediatori esperti esterni ai quali sarà affidato l'incarico attraverso un contratto d'appalto.

All'interno del titolo IV delle disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa infine alcune norme (gli articoli 92 e 93) regolamentano il sistema transitorio per la prima apertura dei CGR. La Conferenza Nazionale per la GR (CNGR) provvede alla ricognizione dei servizi attualmente erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, valuta la coerenza delle prestazioni fornite e dei requisiti degli operatori, secondo gli standard indicati nel decreto. Redige un elenco a cui attingono gli enti locali. Nel primo elenco dei mediatori esperti possono essere inseriti i soggetti già in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza secondo quanto specificato dall'articolo 93. In sintesi la disposizione transitoria valorizza le professionalità già maturata in questi venticinque anni di sperimentazione, al fine di assicurare in tempi auspicabilmente brevi il coordinamento fra GR e sistema penale.

Considerata l'istituzione dei CGR ne discende che la mediazione penale (intesa come un sistema di interventi fondati sulla negoziazione e la gestione dei conflitti), intende separare il momento dell'accertamento della condotta, la posizione del reo e quello della persona offesa, costituendo un paradigma di trattamento applicabile ogni qualvolta si adotta un progetto di giustizia riparativa, attuato ai sensi dell'articolo 53 e sgg. del D. Lgs. 150 "mediante la necessaria stesura del programma multilaterale di intervento, che non necessariamente coinvolgono i rapporti fra "offender" e vittima".

In considerazione alla notevole risonanza mediatica ingenerata dalla adozione dei primi provvedimenti giudiziari che dispongono l'invio del caso (non l'accesso si badi bene) al centro per la giustizia di riparativa (CGR)¹².

Accesso ed al suo impatto sull'opinione pubblica ed in particolare a quella della vittima e/o dei suoi familiari, si rende necessario un chiarimento sulla nozione di "Giustizia Riparativa" nel suo complesso, insieme a quello di "Mediazione Penale" e delle altre modalità di esecuzione per i programmi di GR (Restorative Justice). Soprattutto in relazione alle questioni che trattano gravi reati procedibili d'ufficio e di condanne a pena assai elevata, è importante sottolineare che gli strumenti normativi non influiscono quindi sull'an della responsabilità penale, ma che in considerazione della gravità della pena inflitta sono suscettibili di condizionare il concreto trattamento sanzionatorio applicabile (ciò in caso di esito positivo per l'applicazione della nuova circostanza attenuanti di cui all'articolo 62, primo comma, numero 6 c.p. e dell'133 c.p.), ai sensi dell'art.58, comma 1, D. Lgs. 150/2022).

Come già premesso la legge delega L. 134/2021 pur ponendosi l'obiettivo di accelerare il processo penale con previsioni dirette a deflazionare il carico giudiziario ed a velocizzarne il suo svolgimento con la digitalizzazione¹³, pone attenzione verso le vittime del reato, cogliendo l'occasione per l'introduzione di una disciplina della "giustizia riparativa" in applicazione della direttiva 2012/29/UE, la quale ha introdotto le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Pertanto la disciplina organica e compiuta della riforma in materia di giustizia riparativa non può prescindere dalla verifica, anzitutto del rispetto dei diritti e degli interessi delle vittime.

Infatti la volontà espressa dalla norma è di salvaguardia dell'interesse della vittima ed è finalizzato alla cura dei disturbi traumatici del reato, al miglioramento del suo benessere e dell'adattamento psicofisico generale per il reinserimento sociale del responsabile del reato/trauma. Fondamentale, in ciò, il fatto che la giustizia riparativa si affianca senza sostituirsi al processo penale nell'interesse delle vittime dei reati, per due motivi: uno politico e l'altro giuridico, che si integrano tra loro come già riportato nella Relazione e pubblicato dal Ministero della Giustizia.

L'autore e la comunità non fanno parte della previsione normativa europea, per cui le ragioni della persona accusata o condannata e della comunità sono già garantite dalle norme esistenti, mentre la giustizia riparativa intende dare alla vittima quello spazio e quelle risposte che il processo non può garantire, ovvero uno spazio condiviso con altri protagonisti e professionisti per trovare risposte che rafforzino le relazioni personali e sociali

superando i traumi determinati dal reato, come riconosciuto in sentenza.

La legge delega, nel rispetto della direttiva 2012 in tema di "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", intende soddisfare bisogni della vittima, che non sono contemplati nel processo ordinario essendo questo volto a condannare il reo ed a garantire la comunità da una reitera del reato in ogni possibile forma, dimenticando gli effetti collaterali non sanciti dalla norma penale.

Come è evidente, salva l'esclusione per particolari tipi di reato, la giustizia riparativa non può avere altro l'obiettivo che quello di risolvere le questioni derivanti dal reato consolidato, rimanendo sua prerogativa l'eliminazione a favore della vittima quegli effetti collaterali psicosociali con una attività lasciata al giudizio degli esperti organizzati nei Centri per la GR (CGR). Non è infatti ipotizzabile configurare un programma di giustizia riparativa standard evidentemente e preordinare la riparazione che assume il suo essere nella valutazione dello stato della vittima, per cui la terapia occorrente va cucita per ovvie ragioni sulle singole vicende.

Fermo restando quanto detto, la giustizia riparativa è uno strumento nuovo, che non modifica il processo penale sul piano dell'accertamento, ma è integrativo della condanna, che rimane definitiva, con modalità accessoria alla pena da cui si distacca, essendo il soggetto passivo della giustizia riparativa la vittima, ed in qualità di titolare dei programmi di recupero psicosociale, ai quali può partecipare, ove valutato possibile e vantaggioso, l'intervento del reo o della comunità.

Detta impostazione va, comunque, spiegata e recepita dal consesso sociale per cui la richiesta della giustizia riparativa non modifica la sentenza di condanna, né la pena, ma può determinare con la sua applicazione un ritorno indiretto verso il reo, il quale potrebbe accedere alle agevolazioni per lo sconto di pena, ove ne risultasse meritevole.

È evidente, quindi, che la giustizia riparativa non è un mezzo per ridurre la pena e/o ottenerne la grazia, ma è una previsione di legge atta a soddisfare le esigenze della vittima, contro gli effetti del reato.

4. RELAZIONE TRA GIUSTIZIA CONVENZIONALE PRECEDENTE ALL'INTRODUZIONE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E L'ATTUALE ACCESSO

La legge penale ed il processo, premia il comportamento dell'autore del reato con una diminuzione della pena, allorché questi risarcisca la vittima od elimini le conseguenze dannose del reato. La norma prevede inoltre che la parte offesa possa costituirsi parte civile¹⁴, riconoscendo alla stessa il diritto di presentare memorie di indicare

elementi di prova, di essere informata in caso di archiviazione e di richiesta al pubblico ministero e di impugnare la sentenza. La legge penale, inoltre, prevede che il condannato sia sottoposto ad obblighi di fare in favore della vittima e/o della collettività. Infatti, in caso di condanna ad una pena non superiore ai tre anni, il reo può essere affidato in prova al servizio sociale con l'obbligo di adoperarsi a favore della vittima, analogamente al condannato che non paga la pena pecuniaria può essere imposto un lavoro sostitutivo a favore della collettività, ampliandola, anche ai reati a sfondo razziale.

Sempre nell'ottica del chiarimento sulla portata dell'introduzione della giustizia riparativa quale sistema complementare al processo penale vale la pena sottolineare come nel testo legislativo appare una scelta particolarmente restrittiva sia l'individuazione dei programmi che soddisfano i canoni della **giustizia riparativa** sia l'esclusione della figura del facilitatore tra gli attori delle attività riparative, figura in Italia non formata a scopi specifici come accade per il mediatore sia esso civile che penale.

L'articolo 53 del decreto n.150 prevede solo programmi declinati sul paradigma dell'incontro, della relazione dialogica tra le parti, modellata a sua volta all'archetipo della mediazione diretta, dove il riparare si fonda essenzialmente sul lavoro della parola e delle possibili comprensioni di quanto accaduto; con la giustizia riparativa non si riparano le altre conseguenze del reato che costituiscono comunque il danno e il pregiudizio subito.

Pertanto è chiaro che mentre **la giustizia ordinaria offre alla vittima un'eventuale accertamento dei fatti con la sanzione di un'eventuale ristoro materiale, la giustizia riparativa offre uno spazio di parola fondato sulla possibilità del recupero di una relazione accettabile con il condannato e nella misura in cui sia resa possibile una conciliazione o un perdono informale dell'accaduto, che non esime dall'esecuzione della pena.**

Conseguentemente a costo di ripetere quanto già espresso, la giustizia riparativa, nel sistema penale, ha una sua funzione molto circoscritta pur avendo una forza intrinseca simbolicamente potente, per cui nel voler preservarne la qualità e l'efficacia, non si deve esserne alterare la sua natura, così come espressa dalle direttive europee.

L'attuazione della direttiva comunitaria 2012/29 a tutela della vittima del reato, sotto vari profili, a fronte della sua diffusione uniforme in tutti i paesi dell'Unione, determinerà una gamma di servizi di assistenza alle vittime che ove attuata potrebbe garantire bisogni, necessità ben più complessi e urgenti e decisivi nella sanatoria delle profonde ferite aperte nella vittima, favorite dai rapporti fiduciosi, attuabili, tra gli offesi e le istituzioni. La riforma, così come realizzata, è destinata a coin-

volgere un numero estremamente limitato di persone con fenomeni solo marginali sulla criminalità, come risulta anche dalle statistiche elaborate sui primi risultati del dipartimento della giustizia minorile e di comunità, anche se l'auspicio è che la Riforma Cartabia possa garantire l'accesso di tale strumento in ogni Stato e grado di giudizio e per qualunque ipotesi stante la legislazione molto articolata rispetto allo stato della sperimentazione fin qui svolta e in relazione all'introduzione del decr.lgs. 150.

5. ASPETTI PROCESSUALI ED EFFETTI DELLA PROVA PER IL REO

Sul piano dell'applicazione i programmi riparativi possono essere distinti a seconda che intervengano in fase pre-processuale, processuale e post processuale, e in base alle circostanze che si tratti di reati procedibili a querela o procedibili d'ufficio. Durante la fase pre-processuale, **per i reati procedibili a querela**, i programmi di GR potranno costituire un fattore che determina la remissione tacita della condizione di procedibilità, secondo quanto disposto dal nuovo articolo 152 c.p. Resta poi idealmente ipotizzabile il ricorso all'articolo 162 ter c.p. ("estinzione del reato per condotte riparatorie"), per i soli reati perseguibili a querela rimettibile, benché sia necessario rilevare che la norma presenta caratteristiche strutturali poco compatibili con la natura e gli obiettivi della GR.

Per i reati procedibili d'ufficio, la riforma non introduce meccanismi specifici¹⁵.

Resta impregiudicata la possibilità di attivare percorsi di GR già in questa fase pre-processuale attraverso l'istituto della messa alla prova di cui all'articolo 168 bis codice penale e con gli effetti estintivi da questa norma previsti. Istituto peraltro rafforzato dal legislatore delegato attraverso un ampliamento delle tipologie di reato per le quali esso può essere applicato anche per l'estensione al pubblico ministero del potere di proporre la misura. Tuttavia la messa alla prova risulta uno strumento che non si concilia con i percorsi di mediazione penale, in quanto mal si presta a svolgere una funzione conciliativo - riparativa in senso stretto. Ciò a ragione del valore di pubblica utilità insito rigidamente ed imprescindibilmente nella norma penale, anche se sarebbe possibile un diverso orientamento dell'istituto, che salvaguarda le vittime di reato, verso obiettivi diversi da quelli sottesi alla mediazione penale e al dialogo riparativo.

Per quanto riguarda l'aspetto processuale l'esito positivo sarà valorizzabile con tre diverse possibili effetti:

1. Il primo per qualsiasi tipologia e gravità di reato consente di graduare la risposta sanzionatoria in senso favorevole al reo, con applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'articolo 133 c.p. (in forza del già citato articolo

58 del decreto citato), sia attraverso l'applicazione della nuova attenuante comune di cui all'articolo 62 primo comma, n.6 c.p.

2. In secondo luogo l'esito riparativo può giustificare la concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 ultimo comma c.p.
3. In terzo luogo può radicalmente essere preso in considerazione per escludere la responsabilità penale (sia per i reati procedibili a querela per i quali sarà applicabile l'articolo 152 cpp e pur con taluni limiti l'articolo 162 ter c.p.), sia per i reati procedibili d'ufficio (per i quali si potrà ricorrere all'articolo 168 bis c.p., nonché all'articolo 131 bis c.p. come modificato dalla norma), ed in questo ultimo caso va evidenziato che il positivo risultato riparativo potrà determinare la totale esclusione della responsabilità penale soltanto se sorretto da altri elementi essenziali, che concorrono a determinare un giudizio favorevole sul percorso di messa alla prova ovvero sul carattere tenue dell'offesa.

Durante la fase penitenziaria l'esito riparativo (determinato dalle CGR) potrà essere valutato, per gli autori di reato maggiorenni, ai fini dell'"assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione (omissis), nonché della liberazione condizionale", (articolo 15 bis, comma 2, l. 354/1975, come modificato dall'art. 84 del d. lgs. 150/2022). In realtà si tratta di opzioni già praticabili prima della riforma¹⁶.

6. CONCLUSIONI

La riforma introdotta dallo stato italiano su indicazione cogente dell'Europa afferma, senza esitazioni, ambiguità, tentennamenti, il riconoscimento della GR all'interno del sistema penale. Il decreto lgs.152 del 2022 pone senz'altro le basi giuridiche di una coesistenza tra i principi dialogici della GR e quelli della giustizia penale convenzionale. Benché non ci si possa aspettare che i programmi di GR divengano la panacea di tutti i mali si può senz'altro presumere che una volta collaudato il sistema di intersezioni normative e organizzative che abbiamo sinteticamente descritto, alla collettività saranno offerte soluzioni più flessibili e in molti casi complessivamente più appaganti sul piano personale rispetto a quelle attualmente fornite dalla cosiddetta giustizia punitiva. Nondimeno ci sono aspetti della riforma che sollecitano talune riflessioni critiche e che richiedono forse futuri interventi correttivi, d'altro canto è facile intuire che l'eccessiva formalizzazione di processi riparativi rischia di trasformare la GR in un'agenzia istituzionale di controllo sociale attenta più al rispetto delle regole formali che all'unicità ed alla specificità delle esperienze personali e qualora la procedura delineata dal decreto si tradu-

cesse nella standardizzazione dell'adozione di protocolli questo rischio potrebbe essere corso, anche se come detto ogni vittima è diversa dall'altra con problematiche diverse in funzione del reato (alcuni ritengono che nell'ipotesi di danno alla persona – quali menomazioni o morte accidentale e non – non sia applicabile la giustizia riparativa).

Nello spazio di questo contributo ci limitiamo ad indicare sommariamente qualche criticità inevitabile.

Sul **piano sostanziale** nella nozione di "**esito riparativo**" (art. 42) grande enfasi è posta su elementi quali il "riconoscimento reciproco", a "possibilità di ricostruire la relazione".

Una lettura letterale porterebbe a concludere che un accordo valido non possa prescindere dalla verifica che sia il primo sia il secondo elemento, ed in mancanza di uno dei due l'esito non sarebbe positivamente valutabile. Tuttavia il carattere elastico di questi concetti, partendo da una verifica di merito dei contenuti più significativi dei due elementi, può consentire verosimilmente ai mediatori di interpretare in senso estensivo l'idoneità dell'accordo.

È evidente nella stesura della norma una spiccata enfasi su aspetti relazionali del reato, costituisce un chiaro segno di predilezione del legislatore del cosiddetto *modello umanistico* di mediazione penale, modello prevalente nell'esperienza italiana che può senz'altro garantire alti livelli di soddisfazione delle aspettative riparative dei protagonisti ma che fatalmente non si adatta a molte fattispecie di reato.

Pertanto non dovrebbe aprioristicamente escludersi in sede di prognosi la cosiddetta fattibilità del percorso la possibilità di valutare positivamente dei programmi che si accontentino qualcosa di meno ideale, valorizzando i benefici dell'accordo anche in una prospettiva di tipo individuale e non necessariamente relazionale, vale a dire che considerano il buon esito riparativo in base alla soddisfazione delle aspettative personali come rappresentate dagli stessi protagonisti del reato, anziché in base alle possibilità di trasformazione del conflitto. D'altro canto la grande attenzione che pone il testo normativo sul concetto di conflitto che nasce dal reato e sulla chance di superamento di quest'ultimo in vista di un recupero della relazione umana costituisce un obiettivo molto ambizioso e presuppone un orizzonte di valori non necessariamente condiviso e rischia di ingenerare potenziali equivoci sul piano giuridico. In altri termini un "fatto" di reato non sempre ci sono due parti in conflitto, non sempre c'è una relazione da recuperare, a volte c'è un soggetto la vittima che subisce un fatto ingiusto, un'offesa ingiusta che va semplicemente riparata, altre volte la vittima concreta non c'è, ma resta in piedi la possibilità di fare qualcosa per riparare le conseguenze del proprio comportamento.

In tema di "accesso", con la sopra citata norma di cui all'articolo 44, comma 3, i programmi di GR restano incardinati nell'ambito della materia penale, essendo sempre a questa funzionalmente collegati, ma acquisiscono margini di autonomia rispetto alla giustizia penale in senso stretto. Possono cioè applicarsi anche in aree di per sé non considerate dal sistema penale¹⁷.

Rispetto ai "**partecipanti**" il coinvolgimento della comunità nella gestione delle conseguenze del reato è uno dei tratti caratteristici della GR specie nelle esperienze di giustizia transizionale nei conflitti tra gruppi etnici e culturali.

Il legislatore inoltre non solo ricorre alla nozione di comunità ma utilizza altresì quella di portatore di interessi si tratta di concetti che presentano profili di ambiguità se si esclude di verificare nella prassi come riuscire a coinvolgere la comunità o gli altri portatori di interesse in un meccanismo virtuoso di tipo deliberativo - partecipativo senza incorrere nei rischi strutturalmente insiti in tale nozioni.

Sul piano organizzativo-operativo, ci sembra che due aspetti della riforma richiedano qualche azione correttiva: il primo riguarda l'assenza di cooperazione fra CGR da un lato e servizi sostegno delle vittime (ed eventuali servizi di supporto dell'autore), e dall'altro, poiché esiste il rischio che talvolta il coinvolgimento di servizi, associazioni o gruppi di sostegno specificatamente dedicati alla tutela di una sola delle due parti rischia di produrre fenomeni di esasperazione anziché di mitizzazione dei conflitti.

Non di meno specie in alcuna ipotesi (ad esempio caratterizzate da un particolare squilibrio di potere, come nel caso paradigmatico delle violenze domestiche), la possibilità di esercitare il diritto di accedere ai servizi di GR sicuri e competenti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 29/2012 sembra in effetti richiedere simili strategie inclusive e collaborative da una parte con la messa a sistema di cooperazioni strutturali tra uffici di mediazione da un lato e servizi di sostegno alle vittime dall'altro, nonché l'inclusione di servizi di accompagnamento dell'autore del reato e cioè in questi casi una delle principali vie attraverso cui garantire un rafforzamento psicologico di coloro che decidono di intraprendere un dialogo comunicativo di questo tipo.

Il secondo aspetto riguarda il modello ideato dal legislatore per il coordinamento dei servizi e per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di GR. Le norme di riferimento contenute nei Capi IV e V si propongono di raggiungere il meritorio obiettivo di offrire adeguati programmi riparativi nell'intero territorio.

DE IURE CONDENDO

È evidente che la GR, considerata la delega europea e la sua attuale inserimento nella nor-

mativa italiana deve ancora percorrere molta strada per organizzare i CGR e determinare in relazione alle tipologie del reato le modalità ed i criteri di attuazione, infatti con l'analisi della fattispecie penale i piani di intervento della GR, deve realizzare una sorta di complementarietà fra la norma e la pena al fine di salvaguardare la situazione psicofisica delle vittime e garantire al reo un suo recupero sociale, stante il bisogno di temperare il concetto di giustizia retributiva (sanzioni e ricompense proporzionali alle azioni poste in essere) e quella riparativa volta a ristabilire l'equilibrio fra vittima ed "offender" in modo da recuperare ad equità il danno e l'offesa, arrivando in ciò anche ad una modifica degli effetti della condanna, connessa al senso di giustizia garantita da una serie di norme procedurali affidate alle CGR.

Sotto questo profilo appare discutibile la tecnica legislativa che viene ad attribuire al giudice, per tutte le tipologie di reato, il potere-dovere di valutare gli effetti del programma riparativo "anche ai fini di cui all'articolo 133 del c.p.", con una ipotetica possibilità di revisionare i criteri già applicati in sede di condanna.

Ove i percorsi siano suscettibili di influenzare la severità della reazione punitiva riverberandosi sul *quantum* di pena, le modifiche apportate alla norma penale non possono determinare effetti giuridici dirompenti sotto il profilo dell'*an*. Infatti questi si riferisce all'esistenza stessa del diritto di cui si chiede tutela, che è stato già determinato con la condanna. D'altro canto ed al di là dei potenziali profili di incostituzionalità che ne deriverebbero, una applicazione distorta dell'istituto andrebbe a modificare la posizione della vittima, la quale potrebbe non essere più garantita, venendo a mancare la stessa tutela sostanziale alle condotte di reato, mettendo in discussione il principio della tenuta del sistema civile, così come garantito dal legislatore penale ed ancora prima dai principi costituzionali.

È comunque evidente che i servizi di GR costituiscono l'espressione di un cambiamento del sistema culturale voluto dal legislatore europeo ed attuato in Italia con il Dlgs 150, volendo con esso recuperare il reo alla società, così come risulta nell'obbligo informativo posto in capo ai direttori delle carceri a fronte della clausola estensiva di cui all'articolo 47 del decreto 150 volta a facilitare l'accesso ai percorsi di GR.

Nella realtà attuale, l'obbligo informativo del GR rischia di essere inattuabile, se non sarà accompagnato¹⁸ dalla più generale riconsiderazione del modo di intendere la pena detentiva. Al di là dell'attuale stato delle carceri, che, come nella scuola, sembra voler mantenere i detenuti in una stasi culturale che porta alla loro infantilizzazione, a scapito di ogni loro riscatto responsabilizzante.

La Corte di Cassazione, nel ribadire che l'attività

riparativa in favore delle vittime va di pari passo considerato un fattore rilevante, ma non dirimente, per provare il sicuro ravvedimento del condannato, la magistratura di sorveglianza tende ad escludere ogni relazione tra condannato e vittime del reato impedendo l'accertamento dell'avvenuto recupero

sociale, unico elemento che potrebbe rendere più sopportabile la condanna ed ovviare alle carenze di carceri.

AVV. SABRINA CONTINO
® RIPRODUZIONE RISERVATA

1. Prodromi normativi nel nostro sistema per lo sviluppo del GR esistevano già attestanti un percorso di progressivo riconoscimento della GR: impegni nazionali di derivazione comunitaria Direttiva 2012/29/UE, la raccomandazione n.8/2018 del Consiglio d'Europa, la dichiarazione di Venezia adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa del 13 dicembre 2021, durante il Semestre di Presidenza italiana, la crescente valorizzazione dei programmi riparativi in molti stati europei, la sempre maggiore sensibilità culturale per l'argomento, precedenti propositi riformatori tra cui gli "Stati generali sull'esecuzione penale", promossa dall'ex Ministro della Giustizia Andrea Orlando.
2. "La legge delega e il decreto legislativo hanno disciplinato questa complementarietà che si fonda sul presupposto che essa "non può assurgere a paradigma autonomo di soluzione dei conflitti aventi rilevanza penale perché laddove le parti non intendono partecipare ad alcun percorso di giustizia riparativa il conflitto rimarrebbe irrisolto ed il reato impunito". Quindi, se non è pensabile, una giustizia riparativa senza il presupposto dell'assoluta volontarietà dell'adesione ai suoi programmi così come non è pensabile al di fuori dell'obbligatorietà e della coercibilità del diritto penale. Ciò equivale a dire che "La giustizia riparativa non possiede un autonomo corpo di precetti alla cui luce applicare i metodi di soluzione dei conflitti su base dialogica e non può essere disciplinata come branca autonoma del diritto. Non esiste un diritto riparativo".
3. I primi riconoscimenti normativi espliciti sono avuti nella giurisdizione del giudice di pace attraverso gli articoli 29 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274. Nonostante sia stata questa la sede in cui il legislatore ha per la prima volta esplicito fatto riferimento agli uffici di mediazione penale le concrete applicazioni di giustizia riparativa davanti al giudice di pace sono però state assai sporadiche. Nell'ambito giurisdizione ordinaria e soprattutto a partire dal 2014 sono stati introdotti istituti a carattere lato senso riparativo: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato di cui all'articolo 168 bis e codice penale, l'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'articolo 162 ter codice penale, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis codice penale hanno consentito talune sperimentazioni di GR nel procedimento penale. Durante la fase penitenziaria, ci si avvalsi soprattutto degli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale della pena. Ad ogni modo fino ad oggi si è trattato di esperienze numericamente trascurabili ostacolate da un punto di vista normativo in quanto i predetti istituti hanno limitato campo di applicazione, effetti piuttosto circoscritti, caratteristiche strutturali di tipo prescrittivo talvolta poco compatibili con i programmi di GR fondati sul presupposto della volontà di partecipazione, dall'altro sul piano strettamente pratico la mancanza di una regolamentazione specifica dell'accesso ai servizi di GR e dell'accertamento di questi ultimi sul territorio nazionale in genere da difficoltà operative scarsa sensibilità cultura degli operatori di giustizia diffidenza e ambiguità.
4. A proposito del contesto procedimentale i programmi riparativi vengono applicati agli adulti nella maggioranza dei casi nella fase della sospensione del processo con messa alla prova e nel 35% dei casi in fase esecutiva. (Fonte Ministero della Giustizia).
5. In particolare i procedimenti di giustizia riparativa nella Raccomandazione n° R (99)19 e nella Direttiva 2012/29/UE e la Direttiva 2012/29/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio recante «norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
6. Modelli umanistici di mediazione penale portate avanti in Italia negli ultimi 25 anni nota e che prendono le mosse soprattutto dal lavoro di J. Morineau L'esprit de la Mediazione Erès, 1998, e A. Ceretti Il diavolo mi accarezza i capelli Milano 2020, assolutamente prevalenti nelle pratiche
7. Relazione p. 365
8. Relazione p. 366
9. Relazione p. 366
10. Compresi gli enti religiosi
11. Il COA di Roma con riferimento alle cause di incompatibilità e ai requisiti soggettivi di onorabilità previste per l'iscrizione all'elenco mediatori esperti in giustizia riparativa ha presentato ricorso al Tar del Lazio ravvisando un evidente pregiudizio degli interessi dell'Avvocatura.
12. È assurda alle cronache la vicenda giudiziaria riguardante delitti gravissimi omicidio aggravato ex articolo 577, comma 2, C.p. art. 61 n.2 C.p. e distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere di cui all'articolo 411 C.p. commesso al fine di occultare l'omicidio, disposto dalla Corte di Appello di Busto Arsizio la quale ha disposto l'invio del caso al Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Milano al fine di verificare la fattibilità di un programma di GR anche con vittima aspecifica. L'ordinanza accoglie l'istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa avanzata all'imputato, e interviene in una fase processuale successiva alla sentenza di condanna di primo grado in pendenza dei termini per presentare l'appello, con quindi successivo esame da parte del CGR di Milano a valutare se esistono o meno i presupposti per attuare concretamente il percorso riparativo.
13. L'obiettivo della riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E. nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. La riduzione dei tempi del processo penale, attraverso una riforma organica come quella oggetto dello schema di decreto legislativo, è altresì funzionale a completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021 (art. 2) e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.
14. Cassazione Penale. Sezioni Unite 21 settembre 2023 sentenza n. 38481/2023. La nuova costituzione di parte civile dopo la Riforma Carabia
15. Il decreto non ha ad esempio accolto le indicazioni fornite dalla Commissione Lattanzi circa l'opportunità di introdurre l'istituto dell'archiviazione meritata che avrebbe potuto valorizzare già in questa fase di indagine i percorsi di GR anche per i reati procedibili d'ufficio.
16. Il legislatore non solo le valorizza attraverso espliciti e ancor più estesi riferimenti normativi di tipo sostanziale, ma tende a renderli, oggi, più facilmente applicabili, grazie ai massicci interventi riformatori volti a rendere effettiva la concreta erogazione dei servizi di GR nell'interno territorio nazionale.
17. Giacché la giustizia riparativa riuscirebbe ad operare anche laddove la giustizia penale classica termina (o non comincia affatto) il proprio mandato Relazione pag. 371
18. L'art. 133 c.p. introduce sia i criteri di valutazione della gravità dei fatti oggetto del procedimento penale che i criteri di valutazione inerenti la condotta passata, presente e futura dell'imputato.

La Suprema Corte di Cassazione: mai più avvocati impreparati in mediazione. Ecco il manuale di *NegoziAzione*



In mediazione non si media. Si negozia. Sono le parti, infatti, a negoziare un accordo con il supporto del mediatore. Certo, il mediatore sta in mezzo (in questo senso, media...), ma sono sempre le parti a **negoziare. E l'accordo è delle parti.** Non è del mediatore. E non è nemmeno degli avvocati. Come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 8473/2019) gli avvocati, nel contesto della mediazione, non "rappresentano" le parti al fine di ottenere una decisione per loro conto, ma **assistono** le parti affinché queste ultime trovino un accordo. Il loro accordo. Assistere le parti in mediazione richiede una competenza ed una professionalità diversa da quella, tradizionale, insegnata nelle nostre università. Al riguardo, infatti, non è sufficiente una conoscenza tecnico-giuridica (quella cioè basata sui "diritti soggettivi" che consente di arrivare ad una decisione), ma è necessaria una conoscenza tecnico-negoziabile e, cioè, una formazione basata sugli "interessi" che consente di costruire un accordo. Si tratta di una specifica preparazione professionale in scienza della negoziazione che le nostre università, purtroppo, non offrono ancora. In effetti, se è vero che, per risolvere i conflitti, l'avvocato giudiziario conosce il funzionamento di un "gioco" basato sulla "prevalenza" dei diritti soggettivi, l'avvocato che voglia supportare professionalmente la parte in mediazione deve formarsi e saper "giocare" un gioco differente: quello della combinazione degli interessi. Si tratta, in altre parole, di un nuovo percorso di studio basato sulla capacità di preparare una negoziazione con approccio scientifico e volto a creare una "**nuova figura professionale**" (Cass. Civ. n. 8473/2019); un percorso formativo, dunque, diverso e ulteriore rispetto a quello, tradizionale, di formazione "legale" organizzato dai nostri atenei.

La conferma di quanto sopra, invero, viene dalla richiamata sentenza n. 8473/2019 della Suprema Corte di Cassazione (**che ad oggi incredibilmente il Ministero dell'università, le stesse università, il Consiglio Nazionale Forense ed i consigli dell'ordine continuano ad ignorare!!!**), la quale ha esplicitamente marcato la differente formazione necessaria fra un "...avvocato esperto in tecniche processuali che *"rappresenta" la parte nel processo...*" e un "**avvocato**

esperto in tecniche negoziali che "assiste" la parte nella procedura di mediazione..." precisando che quest'ultimo deve considerarsi come "**figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate**".

Le competenze a cui si riferisce la Cassazione riguardano proprio la capacità di preparare ed affrontare un negoziato basato sugli interessi (c.d. negoziato di principi) e, quindi, di saper "maneggiare" proprio gli interessi quali strumenti tecnici diversi dai diritti soggettivi. Orbene, proprio queste competenze non arrivano dal "cielo", ma possono (anzi, debbono) essere acquisite attraverso lo studio della scienza della negoziazione.

Ma come?

Attraverso la lettura e lo studio di **NegoziAzione - Il Manuale dell'interazione umana** (A. Monoriti - R. Gabellini, Giuffrè, 2023). Se la necessità di formare gli avvocati per poter assistere le parti in una mediazione appare ormai scontata, l'oggetto di questa preparazione e, quindi, il "linguaggio comune" da utilizzare per preparare i giuristi ad affrontare un tavolo di mediazione era un tema che non aveva ancora ricevuto una chiara risposta. Ecco! La risposta è contenuta proprio nel manuale in questione, il quale, mettendo a sistema i principi della scienza della negoziazione, offre un percorso formativo graduale ed organico idoneo sia in ambito universitario, sia post-universitario.

Il tutto con l'obiettivo di formare quelle "figure professionali nuove" indicate dalla Cassazione e, quindi, professionisti capaci di "assistere" le parti in mediazione con la giusta competenza professionale.

Si tratta dunque di uno studio imprescindibile per gli avvocati anche al fine di presentarsi nell'ambito di una procedura di mediazione adeguatamente preparati sul piano tecnico-negoziabile.

D'altra parte, come sottolineato dal prof. Giovanni Cosi, "*nessun intervento normativo (ivi compreso quello che disciplina la "mediazione" - n.d.a) potrà mai funzionare veramente senza un'adeguata formazione alla cultura dell'accordo*".

DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150

(GU Serie Generale n. 255 del 31-10-2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2023

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera a), 141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visti gli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023 e nell'adunanza del 10 ottobre 2023;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2023;

Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
 - b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
 - c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
 - d) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad as-

sistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

- e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformità al presente decreto;
- h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR;
- i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- l) «sede operativa»: la sede nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;
- m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
- n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;
- o) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;
- p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;
- q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
- r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;
- s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
- t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo;
- u) «formatore»: la persona che svolge l'attività di formazione dei mediatori;
- v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
- z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

- aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
- bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:
 - a) del registro degli organismi;
 - b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
 - c) dell'elenco degli enti di formazione;
 - d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
 - e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione.
2. Il presente decreto disciplina altresì:
 - a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
 - b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
 - c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
 - d) gli obblighi degli iscritti;
 - e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
 - f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
 - g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

CAPO II

REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE, SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ADR, ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PER LA MEDIAZIONE E REQUISITI DI ISCRIZIONE

Art. 3

Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR

1. Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR.

2. La parte prima del registro e' riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro e' riservata agli organismi ADR.
3. La parte prima del registro e' articolata nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori;
 - b) sezione B: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere;
 - c) sezione C: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
 - d) sezione D: riservata all'elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico e' inserito.
4. La parte seconda del registro e' articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), e la sezione D e' riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi.
5. La sezione speciale per gli organismi ADR e' articolata nella parte prima e nella parte seconda.
6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi ADR pubblici, e' suddivisa in due parti. La parte prima A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte prima B) contiene l'elenco dei mediatori.
7. La parte seconda della sezione speciale, riservata agli organismi ADR privati, e' suddivisa in due parti. La parte seconda A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.

Art. 4

Requisiti di onorabilità

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto al requisito dell'onorabilità, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
 - a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
 - b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
 - c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
 - d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del Codice di procedura penale;

- e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
 - g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale.

Art. 5

Requisiti di serietà

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l'organismo richiedente attesta:
 - a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
 - b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.

Art. 6

Requisiti di efficienza

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta:
 - a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
 - b) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
 - c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
 - d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo e' stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
 - e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore;
 - f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo;
 - g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;
 - h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8;
 - i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

- l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria;
- m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;
- n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;
- o) le modalità della gestione contabile;
- p) la disponibilità di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;
- q) la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo;
- r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituyente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;
- s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;
- t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;
- u) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

Art. 7

Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli de-

gli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, è subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 8

Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori

1. L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.
2. La richiesta è corredata, per ciascun mediatore:
 - a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
 - b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità;
 - c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico;
 - d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;
 - e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'articolo 23.
3. L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori da inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all'articolo 3, comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 25, comma 1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al livello B2.

Art. 9

Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4:
 - a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del legale rappresentante, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;
 - b) la previsione nell'atto costitutivo, per gli organismi privati, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
 - c) l'impegno a svolgere procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformità a quanto prevede l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice del consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole;
 - d) la fissazione della sede legale o la disponibilità

- di una sede operativa nel territorio della Repubblica italiana;
- e) la disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di appositi locali individuati mediante planimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attività connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera c);
 - f) la struttura organizzativa dell'organismo e le fonti di finanziamento;
 - g) le generalità e il curriculum di ciascuno dei mediatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, le certificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la loro retribuzione, nonché, per ciascun mediatore, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun mediatore di rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo;
 - h) il proprio regolamento di procedura contenente l'impegno a svolgere le procedure di cui alla lettera c) nel rispetto dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del consumo, e ad applicare le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 2, del Codice del consumo;
 - i) la durata media delle procedure e il rispetto dell'articolo 141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo;
 - l) la lingua o le lingue in cui possono essere presentate le domande e con cui possono essere svolte le procedure di cui alla lettera c);
 - m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR;
 - n) i motivi per i quali l'organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia nel rispetto dell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo;
 - o) l'impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori, dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codice del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, a garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del predetto articolo.

Art. 10

Elenco degli enti di formazione

1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione per mediatori e formatori in conformità al presente decreto.
2. La parte prima dell'elenco è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati.
3. La parte prima contiene:
 - a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori;
 - b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;
 - c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici;

d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti.

4. La parte seconda è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

Art. 11

Requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10, l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4.
2. Quanto ai requisiti di serietà il richiedente attesta la previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti;
3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta:
 - a) la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
 - b) la disponibilità di almeno cinque formatori, con l'indicazione di coloro che sono destinati all'area teorica e di coloro che sono destinati all'area pratica;
 - c) il possesso, per ciascun formatore, dei requisiti di cui all'articolo 26;
 - d) la disponibilità di registri idonei a conservare i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva frequentazione di ciascun iscritto, l'esito delle prove finali di ciascun iscritto e le relative attestazioni;
 - e) la disponibilità, per i corsi svolti con collegamento a distanza in modalità sincrona, di una piattaforma idonea a rilevare le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in modo univoco la presenza di docenti e discenti, a consentire la visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni relative agli accessi autorizzati per ciascun partecipante e ai tempi di fruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi tipologia di utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti per singolo partecipante;
 - f) l'impegno a svolgere l'attività di formazione in

locali idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi e a darne adeguata informazione ai partecipanti;

- g) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
- h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'ente di formazione, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'ente è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;
- i) il rapporto giuridico ed economico che intercorre con i formatori;
- l) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

CAPO III

TENUTA DEL REGISTRO E DEGLI ELENCHI, ISCRIZIONE, VARIAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE, OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI E VIGILANZA

Art. 12

Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza

1. I registri e gli elenchi istituiti in conformità al Capo II sono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia. Ne è responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.
2. Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugli organismi e sugli enti di formazione anche avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle forme previste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. La gestione del registro e degli elenchi avviene con modalità informatiche che assicurano la rapida elaborazione di dati, con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto e il rispetto dei principi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
4. La sezione speciale del registro per gli organismi ADR e gli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori sono pubblici e accessibili attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione.
5. Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese e del made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione speciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva variazione di tale elenco.
6. Il Ministero pubblica sul proprio sito web dedicato alla mediazione un link di reindirizzamento al sito internet della Commissione europea nel quale è pubblicato l'elenco consolidato degli organismi ADR dalla

stessa elaborato e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 13

Procedimento di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per il suo mantenimento è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. A pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione degli organismi è corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico.
4. Il regolamento di procedura degli organismi privati è corredata dalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformità all'articolo 32. In alternativa il regolamento può contenere la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A.
5. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e, per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle spese di mediazione. Il provvedimento è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
6. Se il provvedimento di iscrizione non è comunicato nel termine indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.
7. Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile del registro può chiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnando allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza, il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma 5.

Art. 14

Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione

1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalità previste dall'articolo 13, commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi, dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici,

dei mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee a dimostrare la variazione.

2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di iscrizione, e ne dà comunicazione al richiedente.
3. Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza di variazione di uno o più requisiti la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 15

Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici

1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027.
2. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell'anno successivo, esamina le attestazioni trasmesse ai sensi del comma 1, conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco.
3. Il responsabile del registro, quando rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative all'aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori per i quali non è stato approvato l'aggiornamento periodico.

Art. 16

Obblighi degli iscritti

1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d'ordine comu-

nicato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicità.

2. Dopo l'iscrizione l'organismo non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.
4. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.
5. L'ente di formazione comunica al responsabile del registro, entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti nell'anno precedente con i relativi programmi, completi dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.
6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modo separato:
 - a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con l'indicazione delle materie e del valore della lite;
 - b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite;
 - c) l'esito del primo incontro;
 - d) l'esito del procedimento;
 - e) se le parti del procedimento sono persone fisiche o persone giuridiche;
 - f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento, con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e dei pendenti finali.
8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-bis, comma 2, del Codice del consumo, non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette al responsabile del registro informazioni concernenti:
 - a) il numero di domande ricevute e i tipi di controverse alle quali si riferiscono;

- b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di raggiungere il risultato;
- c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie trattate;
- d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
- e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
- f) quando pertinente, la valutazione dell'efficacia della cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione fornita dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei corsi svolti nel biennio;
- h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

Art. 18

Obblighi di trasparenza degli organismi ADR

1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
 - a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
 - b) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e di posta elettronica;
 - c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 141-decies del Codice del consumo;
 - d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la designazione del mediatore;
 - e) il regolamento di procedura;
 - f) le indennità previste dall'articolo 33;
 - g) il codice etico;
 - h) l'eventuale limite di valore di competenza;
 - i) i motivi per i quali può rifiutare di trattare una determinata controversia;
 - l) le eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;
 - m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR e alla presentazione della domanda, anche in modalità diversa da quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della stessa;
 - n) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
 - o) la durata media della procedura;
 - p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura;
 - q) l'esecutività delle decisioni degli organismi ADR;
 - r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi ADR;

- s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies, comma 6, Codice del consumo;
 - t) la relazione annuale di attività redatta in conformità all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo.

Art. 19

Obblighi di trasparenza degli enti di formazione

1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
 - a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
 - b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilità;
 - d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
 - e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti in uno o più degli elenchi di cui all'articolo 3;
 - f) i programmi di formazione per l'anno in corso;
 - g) le modalità di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti;
 - h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degli iscritti ai corsi;
 - i) le modalità per il rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.

Art. 20

Obblighi di comunicazione del giudice

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

Art. 21

Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse

1. Ciascun mediatore può dichiararsi contemporanea-

mente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi.

2. Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione.
3. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
4. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.
5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro è tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 22

Regolamento di procedura

1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni:
 - a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo;
 - b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica;
 - c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto;
 - d) la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;
 - e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione;
 - f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera e);
 - g) che il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i);
 - h) le cause di incompatibilità del mediatore pre-

viste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore;

- i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
- l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
- m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;
- n) la disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata;
- o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo;
- p) che, in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e);
- q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;
- r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio;
- s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia;
- t) le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si può avvalere il mediatore;
- u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione;
- v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalità con cui è assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata;
- z) i diritti di informazione e le facoltà spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l'or-

ganismo è sospeso o cancellato dal registro, in conformità agli articoli 40 e 41;

- aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione;
- bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.

CAPO IV

I PERCORSI DI FORMAZIONE

Art. 23

Formazione iniziale dei mediatori

1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.
2. Il corso di cui al comma 1, è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.
3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, e hanno ad oggetto:
 - a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
 - b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;
 - c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;
 - d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
 - e) a validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;
 - f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;
 - g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.
4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in

- presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:
- a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;
 - b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;
 - c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;
 - d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;
 - e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa;
5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo.
 6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7.
 7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, è tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore.
 8. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.

Art. 24

Formazione continua dei mediatori

1. L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.

Art. 25

Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti

1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non più di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per non più di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso è prevista una prova finale di valutazione.
2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto:
 - a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;
 - b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;
 - c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.
3. Ai fini della conferma dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona.

Art. 26

Formazione continua dei formatori

1. Ai fini dell'inserimento nella sezione A) dell'elenco previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascun formatore:
 - a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico;
 - b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale;
 - c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di attività di docenza in corsi o seminari nella materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso università pubbliche o private, italiane o straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici;
 - d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'aver svolto, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attività di formatore nelle materie di cui alla lettera c).
2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c).
3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal

comma 1, il richiedente attesta l'esperienza maturata nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o più organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione con adesione della parte invitata.

Art. 27

Formazione continua dei formatori

1. Ai fini della conferma nell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, l'ente di formazione, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore la partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di quaranta formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.

CAPO V

INDENNITÀ, SPESE E TABELLE

Art. 28

Indennità e spese per il primo incontro

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
 - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
 - € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
 - € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
 - € 170,00 per le liti di valore superiore a €

50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

Art. 29

Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 30

Determinazione delle spese di mediazione

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli im-

porti previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Art. 31

Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri:
 - a) la durata di ciascun incontro;
 - b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero

procedimento in base a criteri oggettivi e pre-determinati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

Art. 32

Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31.
2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:
 - a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b);
 - b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;
 - c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;
 - d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformità al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi

privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.

Art. 33

Indennità per le mediazioni avanti agli organismi ADR

1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo.

Art. 34

Soggetti obbligati e modalità di pagamento

1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

CAPO VI

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 35

Cause di sospensione

1. Costituiscono causa di sospensione per un periodo da sei a dodici mesi:
 - a) l'inadempimento a uno o più obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 17, 18 e 19;
 - b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;
 - c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicate al momento della richiesta di iscrizione e non approvate dal responsabile del registro;
 - d) la presentazione al pubblico o la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, dei servizi di mediazione o di formazione in associazione a denominazioni, sim-

boli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico in relazione ai quali l'interessato non dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne tale uso.

Art. 36

Cause di cancellazione

1. Costituiscono causa di cancellazione:
 - a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;
 - c) l'applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28;
 - d) l'affidamento di uno o più incarichi a un mediatore non inserito negli elenchi di cui all'articolo 3, o privo, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;
 - e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o più incarichi a uno o più formatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per lo svolgimento del corso;
 - f) lo svolgimento di una o più procedure di mediazione in presenza di cause di incompatibilità, come definite dal presente decreto;
 - g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle sanzioni a carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;
 - h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alle procedure di mediazione;
 - i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile del registro;
 - l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi di mediatori e formatori;
 - m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7;
 - n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel biennio precedente l'adozione del provvedimento;
 - o) la comunicazione da parte dell'iscritto della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5.
2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita di uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 9.

Art. 37

Invito alla regolarizzazione

1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o più dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o è rilevato l'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 36, lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne dà comunicazione al-

l'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.

2. Se alla scadenza permane la difformità segnalata, il responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.

Art. 38

Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR

1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del registro ne dà comunicazione all'interessato e lo invita a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane la difformità segnalata, il responsabile del registro dispone la cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro.
3. Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabile aggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandone comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 39

Procedura di contestazione

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all'organismo o all'ente di formazione con l'invito, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e le attestazioni, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 36, dispone la cancellazione. Il provvedimento è comunicato all'interessato ed è pubblicato, limitatamente alla denominazione e al numero d'ordine dell'organismo o dell'ente, al tipo di provvedimento adottato e alla durata della sospensione in apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione. La pubblicazione del provvedimento di sospensione è mantenuta per l'intera durata della sua efficacia. La pubblicazione del provvedimento di cancellazione è mantenuta per due anni dalla sua adozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione è altresì annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco.

4. I provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, quando sono adottati nei confronti di un organismo ADR iscritto nella sezione speciale del registro, sono preventivamente comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha facoltà di esprimere il proprio parere.
5. In ogni fase della procedura di contestazione e nel caso previsto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente di formazione può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso il responsabile del registro, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.
6. Tutte le comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate dal responsabile del registro all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione.

Art. 40

Effetti della sospensione e della cancellazione

1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi previsti dal presente decreto.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto.
4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.

Art. 41

Proseguimento della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione

1. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità al presente articolo.
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del

mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

3. L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, TRATTAMENTO DATI, FINANZIARIE E FINALI

Art. 42

Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro

1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura aggiornato in conformità all'articolo 22 unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformità all'articolo 32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all'allegato A.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui al comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore:
 - a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b);
 - b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1;
 - c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.
3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180

del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.

4. Per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta:
 - a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b);
 - b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l'eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1;
 - c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore;
 - d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quanto prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il 30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, trasmettono al responsabile del registro, nel termine previsto dal comma 1, la documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11.
6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti alla data di entrata in vigore del presente decreto negli elenchi previsti dall'articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte ii) lettera A, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore:
 - a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
 - b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale;
 - c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.
 - d) quando non è attestato il conseguimento della laurea ai sensi della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento di attività di docenza nelle materie di cui all'articolo 23, comma 3, per almeno sedici ore negli ultimi tre anni anteriori alla scadenza del termine di cui al comma 1.
7. Ai fini del mantenimento dell'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai

commi 2, 3 e 6 prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali, del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presente decreto.

8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte dei mediatori e formatori per i quali è confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al presente articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.

Art. 43

Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile scientifico

1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismo nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi di cui all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attestano al responsabile del registro:
 - a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
 - b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1;
 - b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismo è iscritto a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine indicato dal predetto comma, attesta al responsabile del registro:
 - a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
 - b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;
 - c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1, o della laurea triennale.
3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di tale qualifica in conformità all'articolo 23.
4. Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5, per il mantenimento del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3, parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e trasmettono al responsabile del registro, entro il termine di cui al comma 1, il curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e

professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze.

Art. 44

Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione

1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i soggetti dei quali è confermato l'inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1, il responsabile del registro non provvede, sospende l'iscrizione dell'organismo o dell'ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5, attesta al responsabile del registro l'adeguamento in conformità agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.

Art. 45

Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.
2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di segnalazioni dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 46

Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione

1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.
2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento

dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.

3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dall'articolo 33.

Art. 47

Trattamento dati

1. Il Ministero - Direzione generale degli affari interni e il Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro, della sezione speciale e degli elenchi di cui all'articolo 3, e dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI.
2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma 1, lettere e), h) e l), dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e 3, lettere a), b) e c), e dall'articolo 14, avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 è effettuato per le sole finalità di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) e q) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. È vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39, comma 4, nonché la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformità all'articolo 12, comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3, fermo restando l'articolo 2 -septies, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003 5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti

dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi.

6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Art. 48

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 49

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180 è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 2023

Il Ministro della giustizia

Nordio

Il Ministro delle imprese e del made in Italy

Urso

Visto, il Guardasigilli:

Nordio

*Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834.*

Tabella A

(Allegato all'Articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE IN EURO (€)	
	MINIMI	MASSIMI
Fino a € 1.000,00	80,00	160,00
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	160,00	290,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	290,00	440,00
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	440,00	720,00
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	720,00	1.200,00
Da € 50.001,00 a € 150.000,00	1.200,00	1.500,00
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	1.500,00	2.500,00
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	2.500,00	3.900,00
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

la **MEDIAZIONE**

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

ringrazia:

- **i gentili ABBONATI;**
- **i componenti del Comitato Scientifico** Claudio Berliri, Giuseppe Buffone, Monica De Rita, Massimo Moriconi, Giuseppe Ruffini, Piero Sandulli, Giuseppe Tinelli e Giancarlo Triscari;
- **i 149 Autori della rivista** Roberto Raffaele Addamo, Giorgio Altieri, Marco Amore, Massimo Antonazzi, Domenico Arena, Pier Giorgio Avvisati, Salvatore Azzaro, Andrea Bandini, Gianmario Battaglia, Maria Teresa Battista, Alessio Bellanza, Massimiliano Bellini, Ileana Bertasini, Tania Borrelli, Franco Bufalieri, Luigi Butti, Maria Cristina Biolchini, Patrizia Bonaca, Alessandro Bruni, Gian Luca Bucciarelli, Giuseppe Buffone, Alessandra Cagnazzo, Carlotta Calabresi, Claudia Calaouri, Giovanna Capilli, Alessia Capozzi, Guido Cardelli, Carlo Carrese, Ursula Caser, Costanza Castelli, Anna Rita Cattò, Cristina Ceci, Maria Luisa Cenni, Alessandra Ciocchetti, Elisabetta Ciuffa, Gabriele Colla, Raffaele Condemi, Sabrina Contino, Bernardino Cordeschi, Marco Cosentino, Rossella Cosentino, Maria Coviello, Elena Cuppini, Roberto D'Andrea, Giuseppina de Aloe, Anna Maria Delli Noci, Monica De Rita, Roberto De Rossi, Anna Di Masi, Giuliano Di Stefano, Alberto Donnini, Tiziana Ducci, Emanuela Eboli, Francesca Falvo, Fabio Felicini, Anna Ferrari Aggradi, Alessandro Ferraro, Massimiliano Ferrari, Gaetano Iorio Fiorelli, Ombretta Fuligiani, Gabriele Felici, Fabio Felicini, Elisa Fichera, Emanuele Fierimonte, Giulio Renato Fiorimanti, Andrea Giordano, Ivan Giordano, Andrea Giorgi, Francesco Romano Iannuzzi, Nina Kecojević, Mario Lalicata, Giusy A.M. La Marca, Rosapia Lauro Grotto, Federica Laurora, Vincenzo Lazzaro, Francesca Leonardi, Beatrice Lomaglio, Marino Maglietta, Massimo Magliocchetti, Caterina Marchetto, Marco Marianello, Giuseppe Marsoner, Maria Martello, Paola Martinelli, Giovanni Matteucci, Edoardo Merlino, Laura Merlino, Marco Migliaccio, Henry Minto, Barbara Morici, Roberto Nicodemi, Salvatore Paolo Nicosia, Anna Nicola, Laura Nicolamaria, Maria Vittoria Occorsio, Filippo Pagliarulo, Michela Paglione, Emanuela Palamà, Gianmarco Palmieri, Salvatore Pappalardo, Alessandra Panduri, Alessandra Passerini, Massimiliano Paolettoni, Iliara Patta, Paolo Pelino, Arianna Perez, Marco Perrini, Fabio Piccilini, Stefania Pieroni, Donatella Pizzi, Mario Quinto, Martina Rea, Federico Reggio, Tiziana Restifo, Massimo Romolotti, Tiziana Rosania, Giuseppe Ruotolo, Stefano Sablone, Pietro Sandulli, Elisabetta Sanesi, Giorgio Santacroce, Angelo Santi, Luca Santi, Massimo Saraceno, Fabrizio Scarinci, Massimo Scuffi, Michela Sitzia, Sara Sorrentino, Luciano Sparatore, Mario Antonio Stoppa, Mauro Stucchi, Luca Tantalo, Giuseppe Tiracorrendo, Antonio Tomai, Francesca Tempesta, Mario Tocci, Diana Tramma, Francesca Toppetti, Giancarlo Triscari, Olga Tsiptse, Gian Piero Turchi, Cesare Vaccà, Juan Carlos Verzulla, Carlo Vettore, Gabriella Vigliar, Francesca Villani, Marica Villanova, Paola Vitali e Eleonora Ziccheddu;

che hanno permesso di realizzare una rivista unica nel suo genere per autorevolezza, contenuti e approccio scientifico.

ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM



RICERCHIAMO PROFESSIONISTI DELLA MEDIAZIONE NELL'OTTICA DI UNA ESPANSIONE TERRITORIALE

Desideriamo entrare in contatto con persone motivate a ricoprire nel proprio territorio il ruolo di:

- **Responsabile di Sede** (nelle città diverse da quelle indicate nella pagina successiva di copertina);
- **Mediatori professionisti** ex D.Lgs 28/2010.

La squadra **CONCORMEDIA** può contare su di un'esperienza ultradecennale in questo settore, con oltre 15.000 mediazioni civili e commerciali svolte, con trenta Sedi dirette e più di 100 mediatori.

Il profilo del Responsabile di Sede dovrà essere quello di un Mediatore civile e commerciale che desidera impegnarsi sul territorio in una nuova esperienza professionale/imprenditoriale. L'attività potrà essere svolta anche presso i Vostri studi e non sono previsti costi di accesso o di servizio e le condizioni che offriamo sono sicuramente tra le più alte del settore.

Se sei interessato oppure ci vuoi proporre qualcosa di nuovo nel settore della mediazione civile e commerciale scrivici a: info@concormedia.it e sarai contattato.

Allega alla tua email un Curriculum vitae e una sintesi delle esperienze professionali più significative.

CONCORMEDIA S.R.L. VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA – TEL. 39 06 36002519

www.concormedia.it • info@concormedia.it

LE NOSTRE SEDI

L'organismo **Concordmedia S.r.l.** ha la propria Sede Legale in Via Alberico II, 4 a Roma, in zona Prati e a 5 minuti a piedi dal Tribunale Civile, vicina sia a Piazza Risorgimento che a Piazza Cavour.

È attiva sulla maggior parte del territorio nazionale dove opera tramite le proprie sedi secondarie.

ABRUZZO

AVEZZANO

Via Francia, 35 • 67051 – Avezzano (AQ)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: avezzano@concordmedia.it

CALABRIA

COSENZA

Via Giovanni Falcone, 12
87100 – Cosenza (CS)
Telefono e Fax: 0983.884350
E-mail: cosenza@concordmedia.it

CORIGLIANO CALABRO

Via Nazionale, 174 • 87064 – Cosenza (CS)
Telefono e Fax: 0983.884350
E-mail: cosenza@concordmedia.it

CORIGLIANO CALABRO

Via Nazionale, 174 • 87064 – Cosenza (CS)
Telefono e Fax: 0983.884350
E-mail: cosenza@concordmedia.it

SCALEA

Viale Europa, 2 • 87029 – Scalea (CS)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concordmedia.it

REGGIO DI CALABRIA

Piazza Sant'Anna, snc
891289 – Reggio di Calabria (RC)
Telefono: 328.8310045
E-mail: reggioc@concordmedia.it

PALMI

Via Piave, Trav. II, 1 • 89015 – Palmi (RC)
Telefono: 320.8183947
E-mail: palmi@concordmedia.it

VILLA SAN GIOVANNI

Via Ammiraglio Curzon, 5
89018 – Villa San Giovanni (RC)
Telefono e Fax: 0965.758600
E-mail: villasangiovanni@concordmedia.it

CAMPANIA

MONTORO INFERIORE

Via N. Spiniello, 3 • 83025 – Montoro Inferiore (AV)
Telefono e Fax: 0825.523877
E-mail: campania@concordmedia.it

CASERTA

Via Don Bosco, 46 • 81010 – Caserta (CE)
Telefono e Fax: 0823.329918
E-mail: campania@concordmedia.it

TORRE ANNUNZIATA

Corso Umberto I, 242
80058 – Torre Annunziata (NA)
Telefono e Fax: 081.19970641
E-mail: campania@concordmedia.it

GRAGNANO

Piazza Guglielmo Marconi, 9
80054 – Gragnano (NA)
Telefono e Fax: 081.8011945
E-mail: gragnano@concordmedia.it

CICCIANO

Via Nola, 66 • 80033 – Cicciano (NA)
Telefono e Fax: 081.8263170
E-mail: campania@concordmedia.it

SAN GENNARO VESUVIANO

Via Napoli, 38
80040 – San Gennaro Vesuviano (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concordmedia.it

NAPOLI

Corso Europa, 72 • 80127 – Napoli (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concordmedia.it

Via Seggio del Popolo, 22 • 80138 – Napoli (NA)

Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concordmedia.it

POMIGLIANO D'ARCO

Via G.Mazzini, 55 • 80038 – Pomigliano d'Arco (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concordmedia.it

Via M.R. Imbriani, 4 • 0136 – Pomigliano d'Arco (NA)

Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concordmedia.it

NOLA

Via Amiranda, 30 • 80035 – Nola (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concordmedia.it

SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Via Scudieri, 185
80040 – San Giuseppe Vesuviano (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concordmedia.it

SALERNO

Via Arce, 64 • 84121 – Salerno (SA)
Telefono e Fax: 089.251976
E-mail: campania@concordmedia.it

PAGANI

Via Astarita, 44 • 84016 – Pagani (SA)
Telefono e Fax: 089.916233
E-mail: campania@concordmedia.it

LAZIO

ROMA

Via Alberico II, 4 • 00193 – Roma (RM)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concordmedia.it

ANGUILLARA SABAZIA

Via Anguillarese, 123
00061 – Anguillara Sabazia (RM)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concordmedia.it

GROTTAFERRATA

Via del Boschetto, 43
00046 – Grottaferrata (RM)
Telefono e Fax: 06.096048374
E-mail: grottaferrata@concordmedia.it

FROSINONE

Via Aldo Moro, 26
03100 – Frosinone (FR)
Telefono e Fax: 0773.662040
E-mail: info@concordmedia.it

LATINA

Via Pio VI, 36 • 04100 – Latina (LT)
Telefono e Fax: 0773.662040
E-mail: info@concordmedia.it

LIGURIA

GENOVA

Via Ceccardi, 2 • 16121 – Genova (GE)
Telefono e Fax: 010.543685
E-mail: genova@concordmedia.it

PUGLIA

CERIGNOLA

Via Puglie, 8 • 71042 – Cerignola (FG)
Telefono: 06.36002517, Fax: 0636002517
E-mail: info@concordmedia.it

SICILIA

MESSINA

Via Verdi, 85 • 98122 – Messina (ME)
Telefono e Fax: 090.6783037
E-mail: messina@concordmedia.it

PALERMO

Via Isidoro Lalumia, 19-C
90139 – Palermo (PA)
Telefono e Fax: 0915.077279
E-mail: palermo@concordmedia.it